

## XLIV.

## TORNATA DI SABATO 25 FEBBRAIO 1905

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA.

## INDICE.

<b>Atti vari</b> . . . . .	Pag. 1318-46
<b>Disegni di legge (Presentazione):</b>	
Permuta di un terreno demaniale in Porto Said per la costruzione di un edificio scolastico (TITTONI). . . . .	1327
Bilancio del fondo per l'emigrazione (Id.) . . . . .	1327
Provvedimenti per la Somalia italiana meridionale (Id.) . . . . .	1327
Modificazioni al regime degli alcoolici (MAJORANA A.). . . . .	1327
Sgravio del debito ipotecario (Seguito della prima lettura) . . . . .	1328
CABRINI . . . . .	1328
CODACCI-PISANELLI (sottosegretario di Stato) . . . . .	1331-35
COCCO-ORTU . . . . .	1328
DE GENNARO EMILIO . . . . .	1341
SALANDRA . . . . .	1329
<b>Interrogazioni:</b>	
Legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli:	
CRESPI . . . . .	1319
DEL BALZO (sottosegretario di Stato) . . . . .	1319
Riposo festivo e contratto di lavoro:	
CABRINI . . . . .	1322
CRESPI . . . . .	1321
DEL BALZO (sottosegretario di Stato) . . . . .	1320-22
Esperimenti contro la mosca olearia:	
D'ALIFE . . . . .	1323
DEL BALZO (sottosegretario di Stato) . . . . .	1322
Stazioni di Gioia Tauro e Rosarno:	
CAMAGNA . . . . .	1323
DEL BALZO (sottosegretario di Stato) . . . . .	1323
POZZI (sottosegretario di Stato) . . . . .	1323
Costruzione del carcere di Napoli:	
AGUGLIA . . . . .	1324
DI SANT'ONOFRIO (sottosegretario di Stato) . . . . .	1324
Repressione dell'usura:	
RONCHETTI (ministro) . . . . .	1324
SALVIA . . . . .	1324
Uffici d'istruzione:	
LARIZZA . . . . .	1326
RONCHETTI (ministro) . . . . .	1325-27

**Osservazioni e proposte:**

## Interrogazioni:

RONCHETTI (ministro) . . . . . Pag. 1324

## Sedute domenicali straordinarie:

MAJORANA A. (ministro) . . . . . 1345

PRESIDENTE . . . . . 1345

VENDITTI . . . . . 1345

**Proposte di legge (Lettura):**

Modificazioni al testo unico della legge sul notariato (CIMORELLI) . . . . . 1318

Disposizioni sul lavoro delle risaie (FRACASSI) . . . . . 1318

Costituzione in comune autonomo della frazione di Lazzate (Misinto) (SORMANI) . . . . . 1319

Numero dei giurati nei giudizi avanti la Corte d'assise (ROSADI) . . . . . 1318

**Relazioni (Presentazione):**

Trattato di commercio con la Germania (CHIMIRRI) . . . . . 1335

Nota di variazioni al bilancio di agricoltura (CASCIANI) . . . . . 1322

**Verificazione del numero legale:**

BERTESI . . . . . 1345

PRESIDENTE . . . . . 1345-46

**Verificazione di poteri (Convalidazione) . . . . . 1327**

La seduta comincia alle ore 14.10.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la seduta, esprimendo il desiderio che alla puntualità del presidente corrisponda quella degli onorevoli deputati. (*Approvazioni*). Naturalmente, il desiderio che ho espresso non riguarda gli onorevoli deputati che sono presenti.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del processo verbale.

CIRMENI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, l'onorevole Piccinelli, di giorni 30; per motivi di sa-

lute, gli onorevoli: Sola, di giorni 30; Cerrulli, di 10; Leone, di 8.

(Sono conceduti).

### Petizione.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole segretario di dar lettura del sunto della petizione.

**CIRMENI, segretario, legge:**

6523. Vincenzo Troise, rendendosi interprete dei voti degli altri uscieri del Tribunale di Napoli, fa istanza perchè, tenuto conto delle loro misere condizioni economiche, venga con apposito organico, accresciuto il loro stipendio e provveduto al loro avvenire.

### Letture di proposte di legge.

**PRESIDENTE.** Gli uffici hanno ammesso alla lettura alcune proposte d'iniziativa parlamentare.

Prego l'onorevole segretario di darne lettura.

**CIRMENI, segretario, legge:**

**Proposta di legge del deputato Cimorelli. — Modificazioni al testo unico della legge sul notariato.**

#### Articolo unico.

Il capoverso dell'articolo 11 e la prima parte dell'articolo 27 della legge 25 giugno 1879, n. 4900 (serie 2<sup>a</sup>) testo unico sul riordinamento del notariato sono così modificati:

Art. 11. Nella proposta si deve principalmente tenere conto dell'anzianità di esercizio professionale degli aspiranti, quando la loro condotta negli ultimi cinque anni o speciali ragioni di servizio pubblico non consiglino diversamente.

Nel caso di pari anzianità di esercizio, si tiene conto dell'anzianità di esame e quando anche questa sia eguale, deve essere preferito chi ha riportato maggior numero di punti nell'esame stesso.

Nella proposta, qualora non si tenga conto dell'anzianità di esercizio, dovranno essere specificate le ragioni. Qualora il ministro non creda di accogliere la proposta del Consiglio notarile e della Corte d'appello, dovrà prima della nomina dare comunicazione delle ragioni del dissenso ai

Collegi proponenti, fissando ai medesimi un termine non minore di giorni 15 dalla data della comunicazione per le loro eventuali osservazioni.

Art. 27. (Parte prima). Per l'osservanza dell'obbligo della residenza, il notaio nel comune o nella frazione di comune assegnatogli, deve tenere permanente dimora e studio aperto col deposito degli atti, rogiti e repertorii notarili. Ma quando il comune o la frazione abbia una popolazione inferiore ai 3000 abitanti, il notaio, sentito il Consiglio notarile, può essere autorizzato con deliberazione della Corte d'appello a tenere tale residenza in altro comune dello stesso mandamento, purchè non lontano più di 10 chilometri, per strada rotabile o ferrovia, dalla sede assegnatagli, e purchè quivi si rechi a sue spese, ogni qualvolta sia richiesto, a prestarvi il suo ministero, e vi si rechi inoltre periodicamente, anche senza richiesta, almeno due volte ogni settimana.

**Proposta di legge del deputato Fracassi. — Disposizioni per il lavoro nelle risale.**

#### Art. 1.

La giornata di lavoro effettivo per la mondatura del riso non potrà eccedere le nove ore

È ammesso il recupero delle ore perdute per causa d'intemperie ma in misura non superiore ad un'ora al giorno.

Le ore per l'inizio e la cessazione dei lavori e per i riposi saranno regolate dalla consuetudine locale.

#### Art. 2.

Tutti gli altri lavori di preparazione e di raccolta sono liberi, regolati cioè dalle consuetudini locali e dalla libera contrattazione delle parti.

**Proposta di legge del deputato Rosadi.**

#### Articolo unico.

L'articolo 118 dell'Ordinamento giudiziario è così modificato.

Nei giudizi avanti la Corte di assise che si prevedono di lunga durata saranno sorteggiati in numero di sedici i giurati che debbono prestare servizio. Gli ultimi quattro estratti presteranno ufficio di supplenti.

Spetterà alla Corte di decidere, su proposta delle parti o di ufficio, se sia opportuno applicare questa disposizione.

Nei casi in cui questa è applicata è elevato a 32 il numero dei giurati da tenersi presenti ai termini degli articoli 113 e 114 dell'Ordinamento giudiziario.

#### Proposta di legge del deputato Sormani.

##### Art. 1.

La frazione di Lazzate viene separata dal comune di Misinto e costituita in comune autonomo.

##### Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione al presente disegno di legge.

#### Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

Debbo avvertire gli onorevoli Salvia e Guarracino, l'onorevole Marghieri e l'onorevole Larizza che l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, che era stato delegato dal ministro per rispondere alle loro rispettive interrogazioni, perdurando la sua malattia, domanda che queste interrogazioni sieno differite. Poichè nessuno fa osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

Segue l'interrogazione degli onorevoli: Crespi, Capece-Minutolo e Carugati al ministro di agricoltura, industria e commercio « sull'urgenza di modificare la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli in conformità ai risultati dell'esperienza onde possa essere resa effettivamente obbligatoria per tutti ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e commercio ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DELEBALZO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Fino dallo scorso anno il Ministero ha riconosciuto la necessità di studiare le riforme occorrenti perchè l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli diventasse effettiva, e sottopose alle deliberazioni del Consiglio superiore del lavoro, nel mese di maggio del 1904, due argomenti di capitale importanza: 1° l'istituzione di un Corpo d'ispettorato del lavoro; 2° modificazioni alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, in riguardo al lavoro dei carusi nelle zolfare, agli orari ed ai riposi, ed all'istituzione di Casse di maternità.

Il Ministero sta studiando la possibilità e la convenienza di attuare quelle riforme, ma occorre anzitutto che si provveda ai fondi, e questi devono essere deliberati in Consiglio dei ministri.

Intanto vi sono delle riforme che si potrebbero attuare, senza legge, dal potere esecutivo, ma perchè queste possano attuarsi hanno bisogno del concorso e dello studio di altri Ministeri e di qualche Consesso superiore. Citerò ad esempio la questione delle donne e dei fanciulli per quanto concerne l'analfabetismo; questa è una questione da doversi risolvere d'accordo col Ministero dell'istruzione pubblica, sia in riguardo a quelle località dove, non esistendo scuole serali e festive, vi è quasi un analfabetismo forzoso, ed anche in riguardo all'attuazione della legge sull'istruzione elementare obbligatoria. Questo è un problema di grandissima importanza; quando si tratta di fanciulli analfabeti, i quali sono arrivati all'età di poter essere adibiti al lavoro, la questione diventa gravissima, poichè se da un lato lo Stato ha il diritto ed il dovere d'imporre l'istruzione elementare, dall'altro lato diventa certo grave il problema di impedire a questa gente di lavorare, perchè ci troveremmo di fronte ad un gravissimo contrasto tra la coltura della mente e la fame.

E poi vi è l'altra questione per i lavori che debbono essere dichiarati pericolosi ed insalubri, e l'elenco di questi lavori deve essere contenuto nel regolamento per l'esecuzione della legge 19 giugno 1902. Su ciò è già stato richiesto il parere del Consiglio superiore di sanità.

Il Ministero ha già domandato questi pareri e li ha sollecitati, e non appena si avranno, il Ministero stesso sarà in condizione di presentare ove occorra provvedimenti d'indole legislativa, oppure provvidenze d'indole amministrativa.

PRESIDENTE. L'onorevole Crespi ha facoltà di parlare per dichiarare se sia soddisfatto.

CRESPI. Sono stato mosso a presentare questa interrogazione, non solo da quella fatta ieri dall'onorevole Guicciardini, il quale domandava che in Firenze si applicasse la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, ma altresì da uno sciopero verificatosi a Milano in conseguenza della mancata applicazione della stessa legge.

I fatti riportati alla Camera dall'onorevole Guicciardini, come i fatti che si verificarono a Milano, come le stesse odierne

dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato, che con tanta cortesia ha voluto sviscerare la materia, dimostrano che noi siamo in uno stato di cose tale, che assolutamente non può essere più tollerato.

Per mancanza della pratica necessaria, quando qui si discusse la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, vennero respinti molti emendamenti senza i quali coloro che vivono tra gli operai avevano replicatamente ed esplicitamente dichiarato che la legge stessa non avrebbe potuto attuarsi.

Ora le questioni si accumulano e che cosa succede? Permetta, onorevole sottosegretario di Stato, che io completi il suo pensiero, accade che i prefetti, ai quali è demandata l'applicazione della legge hanno istruzione di lasciar correre; hanno la consegna di russare.

Ora, se per alcune parti la legge non può essere applicata, vi sono altre parti, per cui lo deve essere rigidamente. Ma come si potrebbe chiedere al magistrato di porre in contravvenzione un industriale, il quale venisse a rispondere: « Questa legge non è applicabile in questa e quest'altra parte; ciò è stato dichiarato nel Parlamento per bocca degli stessi ministri, o sottoministri; come pretendete di applicarla proprio nella presente circostanza? » Il magistrato rimarrebbe certo imbarazzato, così che appare evidente come a simile stato di cose sarebbe preferibile la completa sospensione della legge. Ma ciò noi non vogliamo, a ciò ci opporremo con tutte le forze nostre.

Vede dunque, onorevole sottosegretario di Stato, in quali condizioni l'industria si trova! Ma al di sopra della industria, al di sopra della questione di igiene e di sanità c'è qualche cosa di ben più alto, la dignità dello Stato e del Parlamento. Lasci da parte, onorevole sottosegretario di Stato, quelle questioni che richiedono fondi nuovi; lasci da parte quelle questioni che richiedono nuovi e maggiori studi, come quella cui ella ha accennato, che riguarda l'analfabetismo, e presenti proposte di legge concrete per modificare la legge del giugno 1902, la quale senza modificazioni non può essere assolutamente applicata. Basta un progettino di due, o tre articoli, che io avrei già presentato, se non ritenessi necessario che una legge tanto importante debba venire innanzi al Parlamento per iniziativa del Governo. (*Bene! Bravo!*).

**PRESIDENTE.** Viene l'interrogazione degli onorevoli Crespi, Falconi, Capece-Minutolo, Carugati al ministro di agricoltura,

industria e commercio « per sapere se non creda opportuno presentare un disegno di legge sul riposo festivo e di ripresentare quello sul contratto di lavoro ».

A questa è annessa pure la interrogazione dell'onorevole Cabrini al ministro di agricoltura, industria e commercio « per sapere a qual punto si trovino le ricerche statistiche ordinate dal Consiglio superiore del lavoro all'ufficio del lavoro sul riposo festivo e settimanale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.

**DEL BALZO,** *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio,* Come la Camera ricorderà, dopo una lunga discussione di quindici giorni, la legge sul riposo festivo non entrò in porto. Fin da quel tempo il Ministero sentì il bisogno di fare degli studi più accurati tenendo a base gli usi del paese per presentare un novello disegno di legge. A tale scopo fu diramata fino dal 4 agosto 1904 dall'ufficio del lavoro una circolare per una speciale inchiesta presso tutte le Camere di commercio, le associazioni industriali e le federazioni di mestieri per conoscere la qualità e la estensione del lavoro, compiuto nei giorni festivi. Questa inchiesta è quasi al suo termine e fra un mese sarà resa di pubblica ragione.

Presentato che sia questo lavoro al Governo ed esaminatolo, si vedrà se convenga concretare un nuovo disegno di legge. Non debbo nascondere però che in questa materia bisogna procedere molto cauti, perchè altrimenti si corre il rischio o di dover sospendere la legge o di dovervi apportare tante deroghe per quante questioni singole si presenteranno in proposito. Nè in questo noi potremmo seguire l'esempio di alcuni paesi dove il sentimento religioso ha grandemente aiutato questa riforma, come è avvenuto nel mondo anglo-sassone, in Russia, in Romania, in Svezia, in Norvegia ed in Danimarca. Invece noi ci dovremmo accostare a quei paesi che hanno fatta una legislazione sul riposo festivo fondata unicamente sull'utilità degli operai. Ma anche ciò deve esser fatto con prudenti cautele, poichè la Spagna, che ci ha preceduti in questa riforma con la legge del 1904, ci presenta sin da ora tante e così continue revocazioni e modificazioni alla legge stessa che oggi in quel paese il riposo festivo è diventato la eccezione e la deroga ad esso è diventata la norma generale. Di modo che



nella modificazione dell'ultimo decreto spagnuolo in data 14 febbraio 1905 si accenna a numerose istanze presentate al Governo da società, imprese e comuni invocanti revocazioni più o meno estese della legge e si accenna anche a frequenti conflitti che avvengono tra agenti della forza pubblica, incaricati della esecuzione della legge, ed operai e industriali che intendono di sottrarsi, come in quel decreto si accenna anche ad una quantità grandissima di artifici usati per eludere la legge stessa.

Ciò dico per dimostrare la necessità di andare molto cauti nel compilare questa legge onde non incorrere nei gravi inconvenienti che pur troppo si ebbero a deplorare nei paesi vicini.

In quanto al disegno di legge sul contratto di lavoro, esso decadde con lo scioglimento della Camera, ma il Ministero ha l'intendimento di ripresentarlo. Siccome però, in seguito ai risultati di studi già fatti dall'ufficio del lavoro ed ai voti espressi dalle classi interessate, apparisce la necessità di introdurre in quel disegno di legge aggiunte e modificazioni, così il Ministero ha ritenuto opportuno sentire in proposito il parere del Consiglio superiore del lavoro. Infatti fu posto all'ordine del giorno della prossima seduta di questo Consiglio, che avrà luogo il 20 del prossimo marzo, lo studio di queste aggiunte e modificazioni alla legge. Quando il risultato di un tale studio noi avremo conosciuto, sarà allora il caso di concretare le modificazioni o le aggiunte eventualmente necessarie al primitivo disegno di legge. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Crespi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CRESPI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e commercio delle sue esaurienti spiegazioni specialmente per ciò che riguarda il riposo festivo. Egli e la Camera ben comprendono il sentimento che mi ha mosso a presentare questa interrogazione, alla quale, se sarà necessario, farà seguito una interpellanza.

CAPECE-MINUTOLO. Anche una mozione!

CRESPI. Sicuro, ed anche una mozione.

La discussione sul disegno di legge che fu presentato dall'onorevole Cabrini si chiuse in modo inaspettato per tutti coloro che vi presero parte ed anche in modo doloroso per coloro che avevano data tutta la loro opera leale perchè il concetto informatore di quel disegno venisse tradotto in legge.

Ora la mancanza di una legge sul riposo festivo, mentre lascia una grave lacuna nella nostra legislazione sociale, tanto più grave in quanto che altre leggi dello Stato, come quella sul lavoro delle donne e dei fanciulli, prescrivono l'obbligo del riposo festivo, pone i lavoratori e gli industriali di diverse regioni e più ancora di diverse coscienze, in condizione di sperequazione, in condizione di poco leale concorrenza contro la quale, è naturale che si ribellino gli industriali e gli operai che si preoccupano della pubblica igiene e delle future generazioni.

Mi duole, me lo perdoni l'onorevole sottosegretario di Stato, che nel suo discorso si rilevi una sì larga tendenza allo studio. Il suo discorso è molto studiato e fu apprezzato dalla Camera; ma vi si rileva una tendenza che ci fa spavento. Perchè assoggettare nuovamente la questione allo studio di Uffici i quali si sono già pronunciati sul disegno legge relativo al contratto del lavoro?

Il progetto stesso è il portato di mature discussioni che si sono compiute in tutte le associazioni industriali ed operaie del Regno allorchè si presentò il disegno di legge dell'onorevole Cocco-Ortu: è il portato di molte discussioni avvenute nella Commissione parlamentare presieduta dall'onorevole Chimirri, ed alle quali prese parte, con me ed altri egregi colleghi, anche l'onorevole Turati, a difesa specialmente delle classi lavoratrici.

E si può dire che non vi sia questione concernente il contratto di lavoro che non sia stata sviscerata e risolta dalla Commissione parlamentare giusta i legittimi desideri delle classi lavoratrici e delle classi industriali. Orbene, a me duole che il Ministero ritorni sopra gli studi già fatti, ritardando quella pacificazione sociale che deriverebbe indubbiamente dalla legge sul contratto di lavoro, quale fu formulato dalla Commissione parlamentare, ponendo d'accordo le più disparate tendenze.

Io temo (sarà una mia maliziosa idea) che alcune tendenze si oppongano oggi alla presentazione ed all'approvazione di quel disegno di legge: e non sono tendenze di questa parte della Camera, non della destra, nè del centro, nè della sinistra, ma vengono proprio da quei deputati che hanno voluto la presentazione del disegno di legge sul contratto di lavoro. Avete dato ascolto a quelle tendenze allora; ora che la legge, così come è, potrebbe entrare

rapidamente in porto, onorevole sottosegretario di Stato, dovete dare ascolto a noi, e far sì che sia ripresentata al più presto. (*Bene!*)

### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Casciani a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

CASCIANI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Nota di variazioni al bilancio di agricoltura, industria e commercio presentata l'11 febbraio 1905.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati e il disegno di legge relativo sarà iscritto nell'ordine del giorno: in seguito al bilancio di agricoltura, industria e commercio.

### Si riprendono le interrogazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Cabrini ha facoltà di parlare, per dichiarare se sia soddisfatto.

CABRINI. Vorrei rivolgere, come vedova sconsolata per la morte del riposo festivo, (*Si ride*) all'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio questa semplice domanda. Egli ha risposto al collega Crespi che gli studi ordinati dal Consiglio superiore del lavoro al suo ufficio intorno alla riforma del riposo festivo, sono quasi finiti e tra poche settimane saranno compiuti. Vorrei sapere perchè il ministro di agricoltura, industria e commercio, avendo convocato per il 20 del prossimo marzo il Consiglio superiore del lavoro, non ha creduto di porre nell'ordine del giorno del Consiglio stesso, questo argomento.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

DEL BALZO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Risponderò prima di ogni altra cosa all'onorevole Crespi, che nessun altro intendimento diverso da quello che ci guidò nella passata Legislatura, quando fu presentato il disegno di legge sul contratto di lavoro, ci guida oggi. Sarà sempre lo stesso disegno di legge che sarà sottoposto all'esame del Consiglio del lavoro, salvo ad apportarvi quelle modi-

ficazioni che in esso possano apparire convenienti in seguito ai voti espressi dalle classi interessate.

CRESPI. Quello della Commissione parlamentare?

DEL BALZO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. La relazione Chimirri sul progetto Cocco-Ortu.

Quindi il Consiglio dovrà occuparsi solo dei voti presentati al Ministero di agricoltura e commercio dagli enti interessati che desiderano delle modificazioni a quella legge.

Risponderò poi all'onorevole Cabrini, che gli studi sono quasi completi, ma che occorrerà circa un mese perchè siano coordinati, stampati e distribuiti. Dunque se l'esame di questo disegno di legge non è stato posto all'ordine del giorno del Consiglio superiore del lavoro che è stato convocato otto o dieci giorni fa, è stato solo perchè noi non potevamo inscrivere per la discussione un progetto che non sapevamo con precisione quando sarebbe stato pronto; ma ciò non pertanto se il Consiglio del lavoro continuerà ad essere riunito, potrà ad esso essere sottoposto anche questo studio fatto dall'Ufficio del lavoro.

CABRINI. Raccomando solo di non studiar troppo.

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole D'Alife al ministro di agricoltura, industria e commercio «per sapere se sono stati scelti gli oliveti per fare gli esperimenti contro la mosca olearia».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

DEL BALZO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Già più di una volta il ministro ed io abbiamo avuto occasione di dire ciò che il Ministero di agricoltura ha stabilito per gli studi contro la mosca olearia, e quindi all'onorevole D'Alife non posso dire altro che questo, che già ci sono stati offerti 32 oliveti sui quali eseguire gli esperimenti contro la mosca olearia; che si faranno due succursali dei laboratori entomologici di Firenze e di Portici, una nella Maremma toscana, un'altra nelle Puglie; che per quella della Maremma è già scelto il locale, e che, nel momento che parliamo, il professore Silvestri è già in viaggio per le Puglie e le Calabrie per scegliere tra gli oliveti offerti i più convenienti. Posso aggiungere ancora che furono già comprati tutti gli strumenti ne-

cessari per la dotazione dei due gabinetti, e che tutto ciò che il Ministero ha stabilito di fare, per cui occorre una somma di lire 50 mila (per ricerche, studi biologici contro la mosca, ecc.) sarà scrupolosamente eseguito.

**PRESIDENTE.** L'onorevole D'Alife ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

**D'ALIFE.** Prendo questa volta con piacere atto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato e lo ringrazio.

Raccomando però vivamente che questi laboratori siano impiantati al più presto, perchè il ritardo potrebbe essere pericoloso, non arrivando, anche quest'anno, in tempo a combattere il terribile insetto. Spero che la Commissione destinata a quest'ora abbia già scelto il terzo oliveto in Calabria, per poter così contemporaneamente eseguirsi in tre provincie gli esperimenti. Non ho altro da dire; faccio voti che il rimedio De Cillis trionfi, essendo la produzione olearia tanta parte della ricchezza nazionale

**PRESIDENTE.** Viene ora la interrogazione dell'onorevole Camagna ai ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio « per sapere se intendano provvedere a che le stazioni di Gioia Tauro e Rosarno non restino più oltre sfornite dei vagoni necessari al trasporto degli agrumi ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

**POZZI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Rispondo al collega Camagna che effettivamente prima da parte del comune di Rosarno e poi da parte di quello di Gioia Tauro pervennero al Ministero parecchi reclami perchè in quelle stazioni mancava il numero dei vagoni sufficiente e necessario per l'importante trasporto degli agrumi. Il Ministero fece subito quello che poteva e doveva fare in proposito, e cioè in primo luogo interessare ed invitare con tutta sollecitudine la Direzione generale delle ferrovie del Mediterraneo perchè adempisse al suo preciso dovere di far trovare a quelle stazioni il numero dei vagoni sufficiente per il trasporto degli agrumi: in secondo luogo ordinare all'Ispettorato del circolo di vigilare sull'adempimento degli obblighi sollecitati alla Direzione generale del Mediterraneo, riferendo immediatamente al Ministero per gli opportuni provvedimenti nel caso in cui la Società esercente, tali obblighi non avesse adempiuti con la sollecitudine giustamente richiesta.

Ora da quello che risulta al Ministero,

fino alla data del 12 corrente mese, alla stazione di Rosarno sarebbero state soddisfatte intieramente tutte le domande di spedizione.

Si è anche constatato come col corrente anno 1905 sieno stati assai limitati e brevi i ritardi nel trasporto degli agrumi: tanto che un ritardo solo è stato avvertito in modo speciale, quello cioè avvenuto il 6 corrente febbraio per un carro mandato per questo servizio alla stazione di Rosarno e che accidentalmente non potè servire perchè, visitato, risultò che non era di quei carri adatti per il trasporto all'estero, quale era quello richiesto, ma che poteva adoperarsi soltanto per il servizio interno. Anche questo carro però fu immediatamente sostituito da altro servibile all'uopo.

Questa è la risposta che posso dare all'onorevole Camagna in relazione agli atti che sono pervenuti al Ministero sull'oggetto della sua interrogazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

**DEL BALZO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.** Siccome l'onorevole Camagna ha diretto la sua interrogazione anche al ministro di agricoltura e commercio così io gli ripeterò che nel suo campo di azione il ministro d'agricoltura in questa faccenda non poteva che farsi eco dei giusti lamenti del commercio agrumario delle Calabrie, presso il Ministero dei lavori pubblici, perchè avesse provveduto. Il modo onde quel Ministero ha provveduto lo ha già detto il mio collega dei lavori pubblici ed io non ho altro da aggiungere.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Camagna ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto delle risposte dell'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici e di quello di agricoltura e commercio.

**CAMAGNA.** I provvedimenti che il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha accennato di aver preso, sarebbero stati sufficienti, come egli affermava e come ha mostrato di credere. Però a me giungono lettere in data del 20 corrente mese dai commercianti di Rosarno, i quali si dichiarano indignatissimi e protestano contro l'amministrazione e chiedono sia messo un riparo, essendo molto danneggiati i loro interessi perchè la merce deve restare ammassata nei magazzini.

Io mi riservo, se si tratta di un fatto isolato, di richiamare l'attenzione del sottosegretario di Stato per i lavori pubblici,

e magari anche di quello di agricoltura sul fatto in ispecie.

Però questi negozianti parlano di uno stato di cose generale, che dura dal 20 febbraio, e per ciò mi sono permesso di eccitare la risposta del ministro di agricoltura e commercio, perchè questi commercianti alla fine della loro lettera avvisano di avere rivolto dei reclami al Ministero di agricoltura, industria e commercio e non ne hanno mai conosciuto i risultati. Rimontando ciò al 20 febbraio è giustificata la mia interrogazione. Io non dubito della buona volontà dei Ministeri, ma raccomando che alle disposizioni date corrispondano i fatti.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Aguglia, Aprile, Capece-Minutolo al ministro dell'interno, « per sapere se, e quando intenda di presentare il disegno di legge per la costruzione del carcere a Napoli, da tanto tempo promesso, e che si assicura essere già pronto ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli interni.

DI SANT'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo ha sempre riconosciuto la necessità della costruzione di un carcere a Napoli, poichè lo stato attuale delle cose è contrario alla più elementare civiltà. Si stanno compiendo gli studi opportuni, e il disegno di legge sarà presentato non appena ne sarà concretata la parte finanziaria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Aguglia per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

AGUGLIA. La risposta data oggi dall'onorevole sottosegretario di Stato è completamente conforme a quella data in altra occasione dall'onorevole ministro dell'interno. Ma non basta il fare delle promettenti dichiarazioni; bisogna pur fare una buona volata. Risultando ormai dalla relazione dell'onorevole Cao-Pinna sul bilancio dell'interno che è stata già comperata l'area su cui dovrà costruirsi il nuovo carcere di Napoli, è davvero strano che questo progetto non sia stato ancora portato all'esame della Camera. Spero che l'onorevole ministro vorrà con sollecitudine far sì che lo scandalo che offrono le condizioni attuali del carcere di Napoli le quali sono addirittura incivili, abbia a cessare al più presto possibile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Poichè qualche collega, che ha da tempo presentato un'interrogazione a me

diretta, dovette rinviarla a causa della malattia del mio egregio e caro collaboratore onorevole Facta incaricato qui specialmente di rispondere alle interrogazioni, mi affretto a dichiarare che, ove lo si creda, sono pronto io a rispondere per il mio sottosegretario di Stato. Che se si vuole attendere ch'egli guarisca, ciò che tutti noi fervidamente auguriamo avvenga completamente e al più presto, allora rimarrà inteso che le interrogazioni avranno risposta, non appena egli sarà in grado di intervenire alla Camera.

PRESIDENTE. Interrogherò allora i vari interroganti. Vi è un'interrogazione degli onorevoli Salvia e Guarracino al ministro di grazia e giustizia, « per sapere se intenda presentare un progetto di legge per la repressione dell'usura ».

Onorevole Salvia, desidera che l'onorevole ministro le risponda subito?

SALVIA. Se vorrà rispondermi subito mi farà cosa grata.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di rispondere l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Nella discussione del disegno di legge per la diminuzione dell'interesse legale ebbi già l'onore di esprimere il mio pensiero intorno all'eventuale presentazione di un disegno di legge per la repressione della usura. All'onorevole Gallini che m'invitava a dire perchè non avevo presentato un disegno di legge per la repressione dell'usura insieme a quello per la diminuzione dell'interesse legale, risposi che riconoscevo la importanza della questione, la necessità di volgere il pensiero anche ad essa, ma che per il momento mi pareva più urgente di ottenere l'approvazione del disegno di legge per la diminuzione dell'interesse legale. Assicurai nondimeno che non avrei mancato di completare gli studi già avviati sull'argomento, tenendo conto di leggi di altri paesi e di proposte di iniziativa ministeriale e parlamentare che anche in Italia già erano state pubblicate e presentate alla Camera.

Le stesse dichiarazioni naturalmente non ho difficoltà a ripetere agli onorevoli interroganti, augurandomi di poter quanto prima corrispondere col fatto all'impegno che di nuovo, in massima assumo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salvia, per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

SALVIA. Prendo atto delle dichiarazioni esaurienti che ha fatto il ministro guarda-

sigilli interno al disegno di legge per la repressione dell'usura. E perchè si tratta di una materia la quale è già stata disciplinata presso tutte le altre nazioni civili d'Europa, e poichè su questo argomento vi sono stati parecchi disegni di legge dal 1894 al 1901 presentati alla Camera e poi non giunti in porto, io mi auguro che in un avvenire molto prossimo possa il ministro mantenere la sua promessa. Poichè non si tratta soltanto di una questione meramente giuridica, ma anche di una questione sociale, in quanto l'usura in alcune regioni prenda una vitalità straordinaria.

Io ho qui un documento ufficiale, cioè un regolamento della questura di Napoli, col quale in omaggio all'articolo 67 della legge, si stabilisce come tasso minimo dell'usura in materia di prestiti, niente meno che il 24 per cento all'anno. Ora se la pubblica autorità autorizza col suo fatto questa scandalosa ruberia, io non so a quali estremi si debba giungere quando si tratti di libertà assoluta o meglio di licenza assoluta nelle contrattazioni.

Io confido che l'onorevole ministro guardasigilli, il quale con tanta sollecitudine ha presentato un disegno di legge per la diminuzione del tasso legale, vorrà completare la sua opera presentando un altro disegno di legge che reprima questa mala-pianta, la quale fiorisce sui terreni più poveri e più incolti. (*Benissimo!*)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Marghieri non essendo presente, s'intende ritirata la sua interrogazione al ministro di grazia e giustizia « per sapere in qual modo intenda di far cessare lo sconcio dei così detti informi presso i magistrati del tribunale e della Corte d'appello di Napoli ».

Onorevole Larizza, vuol differire la sua interrogazione?

**LARIZZA.** Come vuole, onorevole presidente.

**PRESIDENTE.** È meglio esaurirla.

Dunque l'onorevole Larizza interroga il ministro di grazia e giustizia « per sapere se non creda incompatibile con le vigenti disposizioni dell'ordinamento giudiziario l'applicazione degli aggiunti giudiziari agli uffici d'istruzione ».

Ha facoltà di rispondere l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**RONCHETTI,** ministro di grazia e giustizia. Non credo che l'onorevole interrogante sollevi alcun dubbio sulla legale compatibilità dell'ufficio dell'aggiunto giudiziario coll'incarico dell'istruzione dei pro-

cessi penali, rispetto all'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865. Infatti l'articolo 25 di tale ordinamento suona così: « Gli aggiunti giudiziari sono con regio decreto *assegnati ai tribunali civili e correzionali ecc.* » e per il successivo articolo 26 amministrano giustizia quando siedono in giudizio come un giudice ordinario e quando sono applicati al pubblico ministero, come un altro sostituto procuratore del Re.

L'articolo 43 poi dello stesso ordinamento dice: « In ogni tribunale uno dei giudici è incaricato per ciascun anno con decreto reale *della istruzione delle cause penali.* Occorrendo il bisogno, possono pure per decreto reale essere applicati all'ufficio d'istruzione anche altri giudici e *gli aggiunti giudiziari* ». Per modo che specificatamente è indicato nell'ordinamento giudiziario del 1865, che gli aggiunti giudiziari possono adempiere anche alle funzioni di giudice istruttore.

Sopravvenne la legge 8 giugno 1890. E anche questa non modificò il carattere di quel magistrato che è l'aggiunto giudiziario e l'estensione delle funzioni che può assumere. All'articolo 10 infatti di quella legge, sta scritto:

« Gli aggiunti giudiziari sono assegnati ai tribunali, per esercitarvi le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re, ecc. » Rimanendo agli aggiunti giudiziari integra la facoltà di assumere le funzioni di giudice, non distinguendosi fra giudice e giudice istruttore, nessun dubbio che anche per questa legge l'aggiunto giudiziario poteva assumere le funzioni a giudice istruttore.

La legge 18 luglio 1904 ha introdotto una qualsiasi novità a siffatta pacifica, costante condizione di cose? No.

Le modificazioni apportate da questa legge riflettono solo i giudici incaricati dell'istruzione penale, nei rapporti del loro stipendio e della loro carriera; ma in nessun modo tolgono la possibilità agli aggiunti giudiziari di fungere da giudici istruttori. Difatti quella legge non fa che disporre: 1° che i giudici incaricati dell'istruzione dei processi penali (istruttori-capi) nei tribunali, nei quali l'ufficio d'istruzione comprendeva al 1° gennaio 1904, tre giudicanti possano essere promossi consiglieri d'appello continuando nelle funzioni medesime (art. 4); 2° che negli stessi tribunali l'indennità competente ai magistrati (si noti la parola generica) incaricati dell'ufficio di istruzione od applicati al medesimo sarà aumentata fino a lire 700 (art. 9). Ora,

come si può credere incompatibile con tali disposizioni la presenza degli aggiunti giudiziari negli uffici d'istruzione? Il dubbio mi pare davvero privo di alcun ragionevole fondamento.

E qui, mi permetta l'onorevole collega un'ultima considerazione. Oserei quasi dire che se potesse concepirsi il dubbio dell'onorevole collega, ciò che per me è addirittura assurdo, vorrei proprio risolverlo anche per altre considerazioni pratiche a favore degli aggiunti giudiziari. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Prego di far silenzio!

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. È a desiderarsi che si faccia una ragionevole e prudente ma non infrequente applicazione degli aggiunti giudiziari agli uffici d'istruzione. Quelli che dimostrano una particolare attitudine a tale ufficio, vi apportano l'energia di giovani intelletti, di costanza, di spirito d'osservazione, di salute fisica, doti tutte indispensabili per un buon giudice istruttore. Finora non sempre il criterio delle speciali attitudini è quello che guida nella scelta dei giudici istruttori. Purtroppo, in pratica, molte volte avviene che la scelta sia consigliata dalla pietosa convenienza di aiutare col maggior assegno dato al giudice istruttore, il giudice anziano che si trova in bisogno. Oppure dal pensiero di dare l'istruzione dei processi penali a chi si mostra meno atto ai giudizi civili. Mandiamo invece, i più adatti della giovane falange degli aggiunti giudiziari negli uffici d'istruzione, e mandiamoli, memori, che l'ufficio d'istruzione è un ufficio speciale, che richiede speciali attitudini. Si gioverà così agli intenti delle istruttorie penali, e si incomincerà a creare quel magistrato istruttore tipo che è nella mia mente, da augurare alla nostra giustizia penale.

PRESIDENTE. L'onorevole Larizza ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta ricevuta.

LARIZZA. Io non posso, non debbo, dichiararmi soddisfatto di questa risposta.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Le interrogazioni le ho fatte sempre anch'io, come deputato, per non dichiararmi soddisfatto. (*Si ride*).

LARIZZA. La mia interrogazione, a dire il vero, doveva essere un'interpellanza; ed ora sento, più che mai, tale bisogno, dopo le larghe, quanto poco soddisfacenti risposte del ministro.

Anch'io sciolgo un inno ai giovani magistrati che danno all'amministrazione della

giustizia prezioso contributo di energia, di ingegno, di cuore; ma gli inni sono inni, sono poesia, e qui bisogna parlare col severo linguaggio della legge e con pratica della vita.

Ora io dico: se la legge del 1865 permetteva che i giudici istruttori potessero essere dei semplici aggiunti giudiziari, lo faceva perchè allora l'aggiunto giudiziario era un magistrato più alto di quello che non sia adesso. Allora si andava a quel grado dopo non meno di tre anni, mentre ora ci si va dopo 18 mesi appena: allora l'aggiunto giudiziario, dopo poco, veniva promosso a giudice o a sostituto procuratore del Re, adesso invece deve prima passare a pretore.

Perciò io domando all'onorevole ministro come faccia a conciliare la presenza in un ufficio di istruzione di un aggiunto giudiziario, inferiore di grado al pretore, col fatto che deve viceversa esercitare autorità sui pretori!

Non è infatti il giudice istruttore che delega il processo? Non è egli che dà la via per la procedura? Non è egli che, all'occorrenza, rettifica gli atti compiuti dal pretore?

Io ricordo, per esempio, l'articolo 79 della procedura penale, il quale dice che quando concorra con un giudice istruttore, per la constatazione d'un reato, qualsiasi altro ufficiale di polizia giudiziaria, sia pure un procuratore del Re, questo deve rimettere gli atti al giudice istruttore, che ha anche facoltà di rettificarli.

Vorrei davvero vedere in che posizione delicata si verrebbe a trovare un pretore ch'è stato aggiunto giudiziario 10 anni, 8 anni, 3 anni prima, quando, concorrendo nell'istruzione d'un processo con un aggiunto giudiziario, che ha soli 18 mesi di carriera, dovesse dichiararsi inferiore, e far assumere a quel magistrato novellino la direzione dell'istruzione, e magari la rettifica degli atti, come prescrive il citato articolo 79.

Io nella mia interrogazione ho parlato d'incompatibilità; ma adesso mi permetto di dire che l'applicazione degli aggiunti giudiziari all'ufficio di istruzione è una vera illegalità, essendo in opposizione alla legge del 1890 e all'ultima legge del 1904. Questa, tra l'altro, eleva sempre più l'importanza degli uffici di istruzione, fino a permettere che funzioni da istruttore un consigliere d'appello.

Ora non so come tutto ciò sia conciliabile coll'applicazione degli aggiunti giudiziari in quegli uffici.

Non posso quindi essere soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro, e dichiaro di convertire in interpellanza la mia interrogazione.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Se l'onorevole interrogante vuol convertire l'interrogazione in interpellanza e se poi vorrà anche presentare una mozione alla discussione della Camera; io non ho nè il diritto di oppormi nè una ragione di dolermi. Certo è però che io non potrei che dargli sempre la stessa risposta.

Sul terreno della legalità, non può esserci dubbio che l'aggiunto giudiziario può essere chiamato a funzionare da giudice istruttore. (*Interruzione del deputato Larizza*).

Ma l'onorevole Larizza afferma che è strano che l'aggiunto possa essere giudice istruttore per modo da poter giudicare e rifare le istruttorie date ai pretori, ed essendo di grado inferiore al pretore!

Ma l'osservazione non può aver valore allo stato attuale della legge. Può o non può fare oggi, secondo la legge vigente, da giudice istruttore? Nessun dubbio che lo può, e allora è inutile l'osservazione che ciò crea degli inconvenienti, che io nondimeno nego. Del resto allo stato attuale della legge pure essendo inferiore al pretore, non funziona l'aggiunto da giudice in una sessione di tribunale, e non decide in grado d'appello le cause decise dal pretore in primo grado? Critichi l'interrogante l'istituto dell'aggiunto, proponga, se crede modificazioni alla legge per il futuro; ma non sostenga incompatibilità di funzioni per l'aggiunto giudiziario che non trovano nella legge attuale alcuna giustificazione.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le interrogazioni all'ordine del giorno.

### Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro degli affari esteri ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Contratto di permuta di un terreno demaniale a Porto Said per la costruzione di un edificio scolastico;

Assestamento del bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per il fondo di emigrazione;

Provvedimenti per la Somalia italiana meridionale.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione dei seguenti disegni di legge:

Contratto di permuta di un terreno demaniale a Porto Said per la costruzione di un edificio scolastico;

Assestamento del bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per il fondo di emigrazione;

Provvedimenti per la Somalia italiana meridionale.

Questi disegni di legge saranno stampati e distribuiti.

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MAJORANA ANGELO, *ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge per modificazione al regime degli alchools.

Chiedo che questo disegno di legge sia dichiarato di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione del disegno di legge per modificazione al regime degli alchools.

L'onorevole ministro chiede che questo disegno di legge sia dichiarato d'urgenza.

(*L'urgenza è ammessa*).

### Verificazione di poteri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Verificazione di poteri — Elezione contestata nel collegio di Foggia. (Eletto Castellino).

Le conclusioni della Giunta sono le seguenti:

« La vostra Giunta, inchinandosi reverente innanzi alla volontà della maggioranza del corpo elettorale liberamente espressa, non può che proporre, e propone unanime, che piaccia alla Camera di convalidare la elezione dell'onorevole Pietro Castellino nel collegio di Foggia ».

Metto a partito queste conclusioni. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvate*).

Proseguendo nella verificazione dei poteri viene ora l'elezione contestata del collegio di Nocera Inferiore (eletto Guerritore).

Le conclusioni della Giunta sono le seguenti:

« Per le esposte considerazioni, alle quali sarebbe superfluo aggiungerne altre, la vostra Giunta, ad unanimità, vi propone:

«1° che sia dichiarata valida, nella persona del signor Enrico Guerriore, l'elezione di ballottaggio, compiutasi nel collegio di Nocera Inferiore, il 13 novembre p. p.

«2° che gli atti per tutte le responsabilità penali che possano emergere, siano inviati all'autorità giudiziaria ».

Metto a partito la prima proposta della Giunta, e cioè « che sia dichiarata valida nella persona del signor Enrico Guerriore, l'elezione di ballottaggio compiutasi nel collegio di Nocera Inferiore il 13 novembre p. p.

(È approvata).

Metto ora a partito la seconda proposta in questi termini: « che gli atti, per tutte le responsabilità penali che possono emergere, siano inviati all'autorità giudiziaria ».

(È approvata).

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione, e salvi i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidate le elezioni medesime.

### Seguito della discussione in prima lettura dei disegni di legge sul debito ipotecario e sul credito fondiario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della prima lettura dei disegni di legge:

Provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario, per il riscatto dei canoni ed altri oneri reali e per agevolare la formazione di piccole proprietà.

Provvedimenti a favore dei mutuatari dei Crediti fondiari (in liquidazione) della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia.

Provvedimenti a favore dei mutuatari del Credito fondiario del Banco di Napoli e sistemazione dei rapporti del Credito fondiario in liquidazione col Banco di Napoli.

Ma il ministro del tesoro mi fa sapere che in questo momento il Consiglio dei ministri è adunato per deliberare intorno a cose di pubblico interesse. E quindi sospendo per poco la seduta.

(La seduta è sospesa alle ore 15.20, ed è ripresa alle ore 15.35).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cocco-Ortu.

COCCO-ORTU. L'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare alla Camera, già stampato, accenna chiaramente al proposito di non avventurarmi nella discussione generale di questo disegno di legge. Essa d'altronde si è svolta con tanta ampiezza e profondità di esame e di studi e di ar-

gomenti che se volessi aggiungerne altri pro o contro, mi si potrebbe rammentare l'antico monito: *Nec tali auxilio nec defensoribus istis Tempus eget.*

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. *Defensoribus* sì. (Commenti).

COCCO-ORTU. Altre critiche e nuovi dubbi si potrebbero sollevare, pensando che si tratta di un problema così vasto e complesso che nessuno potrebbe pretendere di risolvere con una riforma perfetta in tutte e singole le disposizioni di una proposta legislativa. Ad ogni modo l'onorevole ministro chiarirà questi dubbi, e intorno ad essi poi potremo anche più a lungo soffermarci quando in seconda lettura si verrà alla discussione degli articoli del disegno di legge. Non mi pare sia ora la sede e il momento di indugiarsi ad esaminare specialmente quei punti del disegno di legge che a me sembrano meritevoli di essere meglio chiariti, perchè meglio rispondano all'insieme dei concetti informativi del progetto stesso. Questa mia osservazione generica non suona censura, che non voglio nè intendo muovere, e da cui è alieno l'animo mio, specialmente rispetto a una proposta la quale si ispira agli stessi concetti concretati da altra, di alcuni anni or sono, che portava insieme con quella dell'attuale ministro del tesoro anche la mia firma. Invece io debbo apertamente lamentare che nel disegno di legge si riscontri una lacuna, una ingiusta dimenticanza.

Mi limiterò quindi a brevi osservazioni sul mio ordine del giorno.

Il disegno di legge giustamente e soprattutto si dà pensiero e cura delle condizioni speciali delle provincie, dove la proprietà ha maggior bisogno dell'ausilio del credito, e vi provvede con istituti e facilitazioni speciali. Ed è bene che ciò si sia fatto per l'Italia meridionale e la Sicilia. Invece si è dimenticata affatto la Sardegna, certamente senza deliberato proposito. Ma ciò non toglie che la lacuna non sia grave. La segnalo; e spero e mi auguro che l'onorevole ministro e la Camera riconosceranno che non ho torto a dolermene.

Il ministro del tesoro conosce, e so che ha a cuore la sorte non lieta dei proprietari sardi; ripetutamente m'ha anzi manifestato e vorrà, lo spero, fra breve, attuare il proposito di proporre appositi provvedimenti legislativi per il Credito agrario nella mia isola. Egli quindi non potrà non convenire sulla necessità di rendervi utile e feconda l'azione del Credito fondiario, coi mezzi voluti e preordinati nell'odierno di-



segno di legge. La estensione da me domandata non può trovare ragionevoli obiezioni.

L'onorevole Lacava notava l'altro ieri le tristi condizioni del Credito nelle provincie del Mezzogiorno, dove gl'interessi del Debito ipotecario sono più elevati e la terra rende meno che nel Settentrione.

Che cosa dovrei dire io della Sardegna dove manca assolutamente il capitale per la trasformazione delle culture e per il miglioramento e l'aumento della produzione? Sarebbe vana e lontana ogni speranza di veder sorgere nuovi istituti di credito locali in sostituzione della precipitata rovina per crisi indimenticabili. Ma non meno che a questa penosa condizione, esigono rimedio e cure altri bisogni, ai quali mi richiama il plauso pressochè unanime dei vari oratori alle disposizioni del disegno di legge volte a far rivivere, o costituire, dove è venuta meno, la piccola proprietà, che è base e forza economica e politica degli Stati.

In Sardegna questa piccola proprietà, che si vuole altrove creare, esiste in vaste proporzioni e costituisce la base larga del suo ordinamento fondiario. Ma questa piccola proprietà è in pericolo, e minaccia di sparire, bersagliata com'è e tormentata da difficoltà e guai di varia indole tante volte qui ricordati e che non ripeterò, per non uscire dal tema della odierna discussione. Basti solo accennare alla insufficienza del credito fondiario ed agrario, al grave onere del credito ipotecario, il quale pesa sui proprietari sardi più gravemente che sui proprietari di altre contrade.

Il mio ordine del giorno che domanda a favore di quelli gli stessi aiuti, gli stessi favori, proposti nell'intento di evitare che sparisca la piccola proprietà là dove ancora esiste, è ragionevole ed opportuno, e ho fiducia che avrà tutti assenzienti: ministri e Camera.

L'onorevole Luzzatti aggiungerà al concetto ardito e geniale del disegno di legge anche un altro merito non lieve, se, dandogli l'estensione da me desiderata, lo mostrerà anche ispirato a quel sentimento di giustizia distributiva che deve essere ed è guida costante del Governo e del Parlamento. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini.

CABRINI. La semplicità della proposta incisa nel mio ordine del giorno che ha operato il miracolo di raccogliere, intorno alla mia, le firme dei miei colleghi... ma non *compagni*, Raineri, Borghese, Capece-Minu-

tolo e Torlonia, è tale che mi dispensa da qualsiasi spiegazione e da ogni commento.

Il principio fondamentale della proposta nostra è questo: poichè vi sono certe forme colturali che contrastano alla piccola proprietà e il titolo VI del disegno di legge si propone di giovare ai piccoli proprietari: noi proponiamo che tali disposizioni siano estese anche ai piccoli proprietari coltivatori, allorquando questi, per rimuovere le difficoltà di indole tecnica alle quali ha accennato, si associno e diano vita a forme cooperative di lavoro e produzione.

Io confido che la Camera vorrà essere favorevole dei suoi suffragi alla nostra proposta. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salandra.

SALANDRA. Confesso che avrei dovuto parlare non a lungo, ma con una certa ampiezza, intorno ai vari titoli di questi disegni di legge.

PRESIDENTE. Ella può parlare quanto vuole: siamo ancora nella discussione generale.

SALANDRA. La ringrazio; lo so: ma intendo bene che la Camera non ha voglia in questo momento di udir discorsi, e quindi mi limito a dare ragione strettamente del mio ordine del giorno. Sono abbastanza vecchio di questa Camera; ne capisco gli umori, ed ho il buon gusto di rispettarli.

Il mio ordine del giorno consiste in questo: credo approvabili le disposizioni contenute nei due disegni di legge intitolati provvedimenti a favore dei mutuatari dei crediti fondiari degli Istituti di emissione. Le credo approvabili, ma con modificazioni importanti che accenno soltanto. La prima che non sia facoltativa, ma obbligatoria per tutti i mutui in corso, la conversione a più mite interesse. Le ragioni le disse ieri l'onorevole Gianturco e non starò a ripeterle. Invece propongo un'altra modificazione che non è stata ancora segnalata. Occorrerebbe, a mio credere, sopprimere in questi disegni di legge un articolo col quale si ostacola, anzi si punisce, l'anticipata estinzione dei mutui quando questi siano già stati convertiti.

Dice la relazione che ciò si è proposto nell'interesse dei Banchi ai quali fa danno l'anticipata restituzione del mutuo. Ma poichè io credo che interessi sommamente all'economia pubblica e privata che i mutui si estinguano e che la terra si liberi sempre che si può; e poichè io credo che i Banchi

sono fatti per il Paese e non il Paese per i Banchi,...

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. L'uno e l'altro.

SALANDRA. ...credo si debba sopprimere quell'articolo, e che non debba mai ostacolarsi colui che vuole liberarsi dal mutuo in qualunque tempo.

Quanto all'altro disegno di legge, che porta il numero 116 (è il modo più spiccio di nominarlo) e che è assai grosso e comprende molte disposizioni disparate, io faccio le più ampie ed assolute riserve circa gli ultimi titoli, cioè circa l'Istituto federativo alla cui efficacia non credo punto, e circa il titolo VI concernente gl'Istituti per la formazione di piccole proprietà rurali.

È già stato dimostrato nella discussione fatta in questa Camera, e particolarmente dall'onorevole Marghieri, che, giuridicamente ed economicamente, quella specie di Istituti non può funzionare. L'onorevole Gianturco fece un'altra ipotesi, strinse un po' più da vicino il ministro del tesoro, e sospettò non trattarsi forse di altro che di smobilizzare la proprietà agraria degli Istituti di emissione, in guisa da consegnarla al pubblico sotto forma di obbligazioni di un Istituto nuovo da creare.

Se [è questo, lo udiremo. Il ministro del tesoro farà dichiarazioni esplicite; io non posso credere che così sia...

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Non è questo. Vedrà.

SALANDRA. Tanto meglio, perchè altrimenti non sarebbe stata sincera la spiegazione datane nel disegno di legge.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Se fosse questo, l'avrei chiesto.

SALANDRA. Va bene. Allora che cosa mai faranno codesti istituti? Io non credo che la formazione delle piccole proprietà possa sul serio derivarne. Credo invece che, non certo nell'intenzioni del Governo, ma nei fatti, ne potranno derivare conseguenze assai dannose; conseguenze che, per concretarle in una parola (e tutti quelli che di queste cose si ricordano, la capiranno) si potrebbero qualificare come la risurrezione delle Immobiliari, delle Tiberine, dei Risnamenti e di tutti quegli altri castelli di carta i cui disastrosi effetti nella nostra economia non sono ancora cessati.

Quindi al titolo sesto sono recisamente avverso.

Nel rimanente di questo disegno di legge vi sono buone disposizioni, e specialmente il titolo primo, quello della trascrizione,

con rettifiche che saranno necessarie, costituisce uno schema legislativo di molta importanza e da cui si potranno avere notevoli benefici; onde molto prudente sarebbe di studiarlo come merita, a parte, indipendentemente dal credito fondiario e da altri minori fini che esso si possa proporre, e di venire in questa Camera a trattarne *ex professo*. Ad ogni modo non farò che una proposta d'ordine.

Che cosa intende il Governo? Che questi disegni di legge siano esaminati da una sola Commissione o da parecchie Commissioni? Dico subito il mio pensiero: io penso, propongo anzi, che i due disegni di legge attinenti alla conversione o riduzione a più mite interesse dei mutui fondiari degli Istituti di emissione, debbano essere mandati ad una sola Commissione per l'intima attinenza della materia; ma invece vorrei pregare il Governo di consentire a deferire ad un'altra Commissione speciale il grosso disegno di legge, quello designato col numero 116, perchè desidererei molto che gli altri due venissero in discussione presto.

Sono parecchi anni che disposizioni simili furono proposte dall'onorevole Sonnino, da me e da altri colleghi: fino dal 1902 se male non ricordo. Il Governo ha fin troppo indugiato ad accettarle. Per lo meno adesso portiamole presto avanti. Che se vorrete aggioarle al numero 116, cioè a tutto il problema della conversione del debito ipotecario, anche questa speranza di miglioramento per i mutuatari si ridurrà ad una illusione, imperocchè io non ho molta fede che il grosso disegno di legge, nè fra poche settimane, nè fra pochi mesi, venga in discussione.

Senza insistere perchè il mio ordine del giorno sia posto in votazione, mi limito a fare questa proposta: che i disegni di legge 117 e 118 siano deferiti ad un'unica Commissione e che ad un'altra Commissione sia inviato il disegno di legge numero 116.

Con ciò ho risparmiato alla Camera il discorso che avrebbe dovuto menare a questa conclusione, ed ho finito.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Nel rispondere lo indovineremo.

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetterebbe ora all'onorevole Di Gennaro. Non essendo presente, perde la sua volta.

CODACCI-PISANELLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro ha facoltà di parlare.

CODACCI-PISANELLI, *sotto-segretario di Stato per il tesoro*. La benevolenza, con cui da più parti si volle accennare al modesto contributo di lavoro che ebbi la fortuna di portare alla redazione di questo disegno di legge, non mi avrebbe certo indotto a parlare.

Ad interloquire in questo proficuo dibattito mi ha invece deciso qualche vivace censura mossa alla redazione degli articoli dei tre progetti in esame.

Di fronte a tali censure io sento e adempio il dovere di assumere piena ed intera quella parte di responsabilità che in riguardo alla redazione mi spetta, per aver io avuto l'immeritato onore di presiedere la Commissione cui fu affidata la cura di redigere i provvedimenti che il Governo avea deciso di proporre.

Tutto ciò che nella redazione del disegno di legge vi è di ponderato, di preciso e di ben definito è dovuto agli uomini egregi che con me in questi ultimi due mesi lavorarono con grande assiduità, all'illustre amico Filomusi-Guelfi, all'onorevole Gianturco, al professore Simoncelli, al commendatore Magaldi, al commendatore Reyna, al commendatore Fucini, al commendatore Dallari, ai commendatori Padova e Verardo, al cavaliere Boitani ed agli altri valorosissimi teorici e pratici che collaborarono a questa non lieve fatica.

Invece tutto quello che di mende per non sufficiente elaborazione vi può essere è dovuto alla rassa che con vera prepotenza qualche volta sono stato costretto a fare a questi signori affinché si presentasse in tempo utile alla Camera, una tela di questo disegno di legge che, senza pretendere di essere perfetta, tuttavia costituisse una solida trama per una ulteriore elaborazione.

A conseguire con ogni mezzo questa maggiore sollecitudine, io mi sentivo spinto ed autorizzato anche dall'essersi già stabilito di proporre per l'esame di queste leggi il procedimento delle tre letture. Tale proposta, nel primo momento, dette luogo ad aspre censure, ritenendosi da alcuno che la prima lettura si sarebbe ridotta ad una discussione generica e vaga, nella quale pochi oratori, ai quali gratuitamente si supposeva fosse mancato il tempo di leggere i tre disegni di legge, avrebbero fatto delle osservazioni vaghe ed inconcludenti.

Ma oramai tutti devono riconoscere che a siffatta critica non poteva darsi risposta migliore di quella costituita dal modo in cui si è svolta questa discussione. L'ampio dibattito

è stato ad un tempo così alto e così concreto che ciascuno di voi, onorevoli colleghi, può giudicare se l'ulteriore lavoro che la Commissione ed il Governo dovranno compiere sarebbe stato meglio preparato da una discussione degli Uffici nella via consueta, per la quale spesso il mezzo più sicuro per essere eletto commissario è quello di promettere ai colleghi di non parlare sul disegno di legge di cui si aspira ad occuparsi. (*Si ride*).

In questo accenno agli ulteriori perfezionamenti che, tenendo conto della discussione avvenuta in questa Camera, la Commissione e il Governo potranno compiere è inclusa l'affermazione che nè la Commissione incaricata di redigere, sulle linee tracciate dal Governo, questo disegno di legge, nè il Governo medesimo hanno menomamente la pretesa di aver presentato una opera perfetta e finita che debba arrivare alla meta così come fu formulata.

Tuttavia il modo in cui questo lavoro fu compiuto e il riannodamento suo al lavoro anteriore, potranno, anche per qualche altro disegno di legge, servire d'esempio in tutti e due i lati caratteristici che il fatto di oggi presenta.

Mentre di solito, dai critici frettolosi e spesso inconsci delle nostre istituzioni parlamentari, si rimprovera ai Governi di venire qui con disegni di legge elaborati nella solitudine del gabinetto di un ministro, di uno studioso o di un tecnico incaricato di prepararli, oggi qui si viene dopo una lunga preparazione, la quale ha avuto prima la sua elaborazione scientifica nel campo della dottrina e poi è passata per parecchi filtri di discussione. Il primo schema fu preparato dalla Commissione dei pratici nominata dall'onorevole Fortis, il quale per il primo mise concretamente il problema di questo riordinamento. Lo schema stesso fu rielaborato dalla Commissione reale, nella quale l'onorevole Baccelli non pago di avere l'avviso e le proposte dei pratici del Credito fondiario, rappresentati dai direttori degli istituti, volle vi concorressero tutte quante le forme di pensiero che avessero potuto trovarsi a contatto coi problemi da risolvere. E con lo stesso criterio fu composta, riducendone il numero, la Commissione incaricata dal Gabinetto attuale di redigere il testo su cui discutiamo. Nell'opera del Ministero attuale si rileva l'altro aspetto, dal quale il modo in cui si svolge questo lavoro legislativo appare confortante e de-

gno di essere additato ad esempio. Mentre di solito si rimprovera ai Governi parlamentari di non anteporre alcuna cura a quella di disfare, di distruggere e di disperdere ciò che i predecessori abbiano preparato e compiuto, oggi assistiamo a tutt'altro spettacolo. Un'opera legislativa avviata dall'onorevole Fortis, proseguita poi dall'onorevole Baccelli, si compie ora per merito dei quattro ministri proponenti dell'attuale Gabinetto.

Il concetto fondamentale, cui si sono informati il Governo e i redattori di questi disegni di legge, fu quello di mutare le forme del diritto, che si rivelavano non più adeguate alle nuove movenze della vita economica, nella stretta misura del necessario, allontanandosi il meno possibile dalle nostre tradizioni giuridiche, e dai criteri che sempre fin'ora hanno prevalso nella scuola italiana. E dall'altro canto, nello svolgere le singole disposizioni e nel mettere a profitto delle varie forme di credito, delle quali in questa legge si tratta, le migliorate condizioni dell'economia nazionale, si è avuta ogni cura di non sacrificare mai il diritto comune al conseguimento anche più sollecito di un fine economico che si avesse in vista. In altri termini si volle che la legge, informata a principî di vera libertà, si astenesse da ogni ingerenza violenta nella vita economica e non calpestasse mai il diritto di chicchessia, sia pure per conseguire fini seducenti dal punto di vista di un immediato maggiore utile della collettività.

A questo concetto (del mutar il meno possibile il diritto vigente, ma tuttavia di ritoccarlo là dove l'esperienza e la scienza concordi denotavano le sue deficienze) è informato anche quel titolo primo, il quale è stato già così eloquentemente difeso dall'onorevole Gianturco da non richiedere da parte mia altro discorso.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Dire eloquentemente è poco in questo caso.

CODACCI-PISANELLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Certo non avrei detto abbastanza anche se avessi detto magistralmente; ma non è dal mio labbro che l'onorevole Gianturco può avere la lode adeguata alle nuove benemerienze che nella preparazione e nella discussione di questa legge egli va acquistando di fronte alla scienza e alla patria.

Ogni radicale riforma del credito fondiario ed ogni trasformazione del debito ipotecario sarebbero riuscite fatalmente impossibili, se non si fosse pensato a garantire le basi di cui è il credito fondiario e la trasformazione del credito ipotecario e fondiario

hanno bisogno. E, come già fu accennato, la pratica e la dottrina erano concordi nello additare, come primo oggetto di una riforma, come indispensabile premessa giuridica di qualunque azione economica e politica in questo campo, una riforma delle disposizioni del codice civile, concernenti la pubblicità degli acquisti e dei trapassi della proprietà immobiliare. Sicchè, senza esitare, dopo ampia e matura discussione, con molta misura, con tutta la circospezione dovuta, si adottò il criterio di completare ed integrare quell'istituto della trascrizione, il quale non soltanto nel nostro, ma anche in altri paesi latini, specialmente in Francia e nel Belgio, a questa funzione della pubblicità, quantunque con notevoli lacune, già da un pezzo provvede. Questo sistema offriva il vantaggio di rispettare le tradizioni giuridiche italiane, e di non infirmare alcuni punti fondamentali del nostro diritto; scossi i quali, sarebbe stato davvero necessario di rivedere grandissima parte del codice civile, e di rifarla.

Questo sistema offriva anche il grande vantaggio di richiedere un lavoro ed una spesa, infinitamente minori di quelli che altri sistemi avrebbero richiesto. D'altra parte, il passo che si dava con la riforma della trascrizione, poteva da coloro i quali vagheggiano un ideale più remoto, e, secondo essi, più perfetto, esser sempre considerato come un avviamento verso l'attuazione di quei libri fondiari, di quel sistema delle iscrizioni all'uso germanico, che ritengono debba rappresentare il definitivo assetto della pubblicità, in materia d'acquisto e di trapasso della proprietà immobiliare. L'aver adottata una soluzione intermedia ha trovato in quest'aula il consenso di così autorevoli giuristi, che si potrebbe, su questo, rimanere completamente tranquilli, se non giovasse, a tutela di coloro i quali hanno collaborato alla redazione di questa parte del disegno di legge, respingere ancora qualcuna delle censure mosse agli articoli che vi si riferiscono, e delle quali i precedenti oratori non hanno tenuto conto.

Una delle censure più vive, mosse in quest'aula, forse la più ripetuta, anche fuori, fu quella consistente in una specie di pregiudiziale che si volle elevare, ingiungendoci di non toccare al codice civile.

A questa pregiudiziale si riannoda l'accusa di avere ingannato la Camera, presentandole sotto un titolo modesto di provvedimenti per il credito fondiario, nientemeno che una riforma del codice civile.

L'onorevole De Nava in un quarto d'ora in cui m'è parso un po' di malumore...

DE NAVA. Anzi dovevo essere di buon umore per ravvivarvi così la discussione!

CODACCI - PISANELLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. ...ci ha investiti tanto efficacemente che io, confesso, sono stato talmente suggestionato dall'accusa, da lui mossaci, di avere quasi frodato la Camera lasciandoci sorprendere con la mano nel sacco, che il pensiero della fatica durata nella preparazione del disegno di legge non bastava a rendermi sicuro di non avere partecipato ad una cattiva azione. E per tranquillizzarmi su questo punto ho dovuto, invece, pensare alla indiscutibile probità delle persone con le quali ho avuto l'onore di collaborare.

Non era e non è possibile che in compagnia di costoro si sia tentata una frode legislativa come quella per la quale pareva che l'onorevole collega ed amico volesse chiedere la nostra messa in accusa.

L'onorevole De Nava disse che dal titolo accennante al Credito fondiario niuno poteva aspettarsi che si toccasse al codice civile. Ma non certo ad una persona colta come lui poteva sul serio fare meraviglia che a proposito di Credito fondiario ci si fosse dovuti occupare del sistema di pubblicità degli acquisti e dei trapassi della proprietà immobiliare. Egli sa che non vi è trattazione di diritto civile che, giungendo a questo punto, non rilevi gli inconvenienti derivanti dalla nostra legislazione e da quelle che si trovano nello stesso stato rispetto all'esercizio del Credito fondiario .... mentre, d'altra parte non vi è trattazione relativa al Credito fondiario che non faccia riferimento alle connesse discipline del diritto civile.

I nessi erano così intimi che fino da quando il lavoro cominciò per parte della Commissione nominata dall'onorevole Fortis subito si vide che volendo concludere qualche cosa era necessario toccare l'Istituto della trascrizione. Avremo dovuto noi rinunciare alla vagheggiata riforma solo perchè si trattava di modificare su qualche punto il codice?

Nella reverenza verso il codice civile non mi sento inferiore ad alcuno. A quell'opera legislativa è legato il nome che io porto forse più che quello di ogni altro, e certo nessuno meno di me avrebbe tollerato che mani profane ed irriverenti mutassero e sconvolgessero il sistema del codice. Ma le persone alle quali fu affidato il compito di re-

digere gli articoli concernenti la trascrizione erano tali per competenza e per affetto alla buona tradizione italiana che mai nessuno scrupolo di questo genere si affermò nella mia coscienza.

E ad agire in tal modo, con l'assistenza di civilisti come Filomusi, Gianturco, Simoncelli ed altri confortavano, d'altronde, non pochi esempi italiani e stranieri. Non ricorda l'onorevole De Nava, per non citare esempi più remoti, che nella passata legislatura, sia per la legge sull'emigrazione, sia per quella sulle case popolari, qualche ritocco al codice lo abbiamo già fatto?

Senza dubbio inconvenienti non lievi possono derivare, da tali ritocchi, quando senza rifletterci più che tanto, senza preparazione matura si modifichi un istituto che nel codice civile sia regolato. Ma quando invece le persone, alle quali ci si affida per esaminare la riforma in sè e di fronte a tutto il sistema del codice, sieno realmente competenti e le loro proposte sieno cimentate alla prova di discussioni come questa, si può rimanere tranquilli e non arrestarsi di fronte alla pretesa pregiudiziale che qualunque istituto giuridico sia contemplato nel codice non possa mai essere toccato sino a quando non si compirà una revisione completa.

Questa pregiudiziale non fu accolta in Italia, per il passato, nè ebbe migliore fortuna negli Stati a noi più affini dal punto di vista della legislazione.

O che nel Belgio si è esitato a fare una legge sulla trascrizione, la quale non fa parte del codice civile? E in Francia si è forse esitato a mutare e rimutare più volte istituti che il codice civile, assistito da così gloriose tradizioni regolava? E a quel grande inconveniente che l'onorevole De Nava additava, e cioè che il cittadino non troverà più nel codice civile tutte le norme relative alla trascrizione, spesso ha supplito da sola l'industria libraria, la quale ha aggiunto o in appendice o in note gli articoli delle nuove leggi. Comprendo che dopo diversi ritocchi di questo genere potrà l'incomodo diventar tale da richiedere una revisione completa del codice. Ma tra il sistema di rinunciare ad ogni ritocco ed adattamento del codice civile, fino a che non si faccia la revisione completa, e l'altro che si contenta di gradualmente e parziali riforme, io preferisco di gran lunga il secondo al primo, e credo che questo solo ci garantisca dal fossilizzarci in forme giuridiche, le quali non rispondano più alla mutata sostanza sociale e specialmente economica dei fatti da regolare.

La questione del titolo della legge, onorevole De Nava, è ben piccola cosa. Noi abbiamo ritenuto che il titolo di *provvedimenti*, ecc., fosse modesto come modeste perchè serie erano le intenzioni del Governo e di coloro che lo assistevano nella redazione del disegno di legge. Ma se questo titolo si riterrà opportuno di mutarlo, Commissione e Governo potranno sostituirvene un altro, come nulla toglie che, prima di arrivare all'ultimo e definitivo stadio, si possano anche dividere le disposizioni che si sono insieme riunite per opportunità parlamentare; e che magari il titolo primo figuri anche come una legge speciale sulla trascrizione...

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*.  
Dividerle per votarle insieme.

CODACCI-PISANELLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dividerle per votarle insieme, dice l'onorevole ministro del tesoro; poichè onorevole De Nava, non ci facciamo illusioni, il giorno in cui avessimo parlamentariamente separato le norme sulla trascrizione, dai provvedimenti relativi alla trasformazione del debito ipotecario ed alla sistemazione dei mutuatari dei tre Istituti in liquidazione, la fumana di interessi che oggi spinge insieme tutti e tre i disegni di legge non ne investirebbe che due soli. L'altro rimarrebbe fermo; perchè quell'interesse vivo e reale, che ciascuno ha ad ottenere sicura la prova del proprio dominio, non apparirebbe nè qui dentro, nè fuori, egualmente chiaro a tutti. Ed io temo che quando si trattasse di far approvare le sole norme sulla trascrizione molti considererebbero la questione come se fosse puramente accademica e potrebbero rispondere con l'onorevole De Nava: ma non ci state a seccare e lasciateci in pace!

E la risposta c'è da aspettarsela quando un parlamentare del valore dell'onorevole De Nava ha potuto considerare questa riforma della trascrizione come fatta soltanto a profitto di pochi debitori ed a scapito di tutti quanti gli altri cittadini. Vero è che molto probabilmente l'onorevole De Nava ciò deve aver detto per rendere più efficace il suo brillante discorso, e non perchè realmente ne fosse convinto. Ritengo infatti che egli assai meglio di me sappia di quale utilità per tutti, non solo per i più grandi ma anche per i piccoli proprietari, sia la certezza del dominio fondiario e la pronta disponibilità di esso per ogni occasione. Ma non tutti certo possono avere quella coscienza dell'utilità e della portata pratica della riforma che all'onorevole De

Nava piacque, per un istante, di dissimulare.

La Commissione dunque potrà benissimo modificare il titolo del disegno di legge, e dividerlo per farlo presentare in più parti prima all'approvazione delle due Camere e poi alla sanzione sovrana e alla promulgazione.

E il giorno, in cui, come legge distinta, il titolo, relativo alla trascrizione, possa essere aggiunto in appendice al codice civile, l'onorevole De Nava converrà con me che gli inconvenienti non potranno essere così gravi, come quelli, che egli nel suo discorso lamentava.

Nessuno può meravigliarsi che, rispetto a questo titolo ed alla riforma dell'istituto della trascrizione, si siano riaffermate qui dentro quelle tendenze, che tutt'ora perdurano nel campo della dottrina e che già si manifestarono nel seno della Commissione reale, della quale l'onorevole Lacava, che ne fu tanta parte, ha ricordato le adunanze e i lavori. Quelle dispute, secondo ogni verosimiglianza, si rinnoveranno ogni volta, che del tema si dovrà nuovamente trattare.

Le due tendenze opposte, che anche qui si sono riaffermate, l'una principalmente per parte dell'onorevole Alessio e l'altra nei discorsi degli onorevoli Gianturco, Chimirri, Guarracino, ecc., si determinarono nella Commissione reale, dove due valorosi campioni si trovarono di fronte, l'onorevole Ippolito Luzzatti, già nostro collega, antico e fervido fautore del sistema dei libri fondiari ad uso germanico, e il professore Filomusi-Guelfi, il quale riteneva più opportuno di adattarsi ad una integrazione e modificazione dell'istituto della trascrizione. Ma, come non sarebbe esatto il dire che qui il sistema, preferito dall'onorevole Alessio, sia stato sopraffatto da quello, che gli onorevoli Gianturco, Chimirri, Guarracino, Venditti e tanti altri hanno sostenuto, così a me sembra che senza fondamento l'onorevole Alessio abbia affermato che nella Commissione reale l'onorevole Ippolito Luzzatti fu sopraffatto, e non confutato, nè vinto. La verità è che non ci fu da nessuna parte sopraffazione. Vi fu un libero ed ampio dibattito, come quello, che ha avuto luogo in quest'Aula. E se l'onorevole Luzzatti Ippolito, verso il quale fu usata tutta la deferenza dovutagli, non riuscì a scuotere l'unanimità delle opinioni della Commissione, ciò non avvenne certamente per alcuna coercizione, che il professor Filomusi avesse intenzione o mezzo di esercitare

sui suoi colleghi. La nostra libera convinzione, si formò per l'efficacia degli argomenti addotti, e la risoluzione adottata fu perfettamente all'unisono con le più alte e più degne manifestazioni della coscienza giuridica nazionale in quel momento.

Come segno e fattore del mutamento basterà ricordare la relazione sulla riforma della pubblicità immobiliare presentata nel Congresso giuridico di Napoli dal professore Giacomo Venezian della regia Università di Bologna.

Dalle discussioni del Congresso di Napoli e dalle pubblicazioni posteriori appare chiaro che l'ideale dei libri fondiari accennava a tramontare e che la opportunità di modificare, invece, l'istituto della trascrizione si affermava sempre più energicamente.

L'onorevole Alessio può essere sicuro che non vi fu e non vi poteva essere sopraffazione veruna. La maggioranza della Commissione reale aderì alla tesi, sostenuta dal professor Filomusi, poichè si convinse che nessuno dei tre sistemi tedeschi fosse attuabile con vantaggio in Italia, nè quello più rigoroso di Brema, nè quello austriaco al quale tuttavia, con la modificazione dell'istituto della trascrizione, noi ci avviciniamo, nè quello prussiano che rappresenta un tipo quasi intermedio tra quello di Brema e quello adottato in Prussia.

PRESIDENTE. Desidera riposare, onorevole sottosegretario di Stato?

CODACCI - PISANELLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se me lo permette, gliene sarò grato, specialmente per le condizioni disgraziate della mia voce.

PRESIDENTE. Riposi pure: la seduta è sospesa per cinque minuti.

### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Chimirri a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CHIMIRRI. A nome della Commissione permanente per l'esame dei trattati di commercio e delle tariffe doganali, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Trattato addizionale al trattato di commercio, di dogana e di navigazione fra l'Italia e la Germania del 6 dicembre 1891, sottoscritto a Roma il 3 dicembre 1904.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

### Si riprende la discussione in prima lettura dei disegni di legge sullo sgravio del debito ipotecario e sul Credito fondiario.

PRESIDENTE. L'onorevole Codacci-Pisanelli ha facoltà di continuare il suo discorso.

CODACCI - PISANELLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io dicevo adunque che la Commissione reale prima, il Governo poi e la Commissione incaricata della redazione del disegno di legge non ritennero opportuno di adottare alcuno dei tre metodi, nei quali si suddivide il sistema tedesco della iscrizione. Ognuno dei tre metodi avrebbe causato una troppo brusca interruzione delle nostre tradizioni giuridiche.

L'interruzione stessa avrebbe determinato la necessità di riformare almeno due terzi del codice civile. Sarebbero inoltre occorsi un enorme lavoro e un'enorme spesa. Si sarebbe infine avuta, per la prima iscrizione nei libri fondiari, una specie di corte bandita di litigi; la quale per parecchi anni avrebbe turbato la vita economica della nazione. Attenendosi invece ad una riforma dell'istituto della trascrizione ci si manteneva fedeli alle tradizioni giuridiche italiane; si dava luogo a minore lavoro a minore spesa: e non si provocavano litigi. Questa soluzione poteva d'altra parte, essere accolta dai fautori del sistema dei libri fondiari, come una specie di stadio di transizione dall'uno all'altro sistema. Non si esitò, quindi, nella scelta, che la Camera è chiamata a far sua.

E giacchè non mancano in quest'aula i fautori dei libri fondiari ad uso tedesco non sarà inutile far rilevare, ad essi specialmente, la funzione che potrà avere quel registro stabilito nell'articolo 16 del disegno di legge che l'onorevole amico Venditti, con una certa fretta, dichiarava completamente inutile. Quel registro, molto semplice nella sua struttura perchè composto di poche colonne, potrà esser considerato dai fautori dell'iscrizione ad uso germanico come un primo inizio del libro fondiario. Esso costituirà una specie di riscontro reale all'ordinamento personale dei registri ipotecari, nella medesima guisa in cui nei Paesi ove vige il sistema germanico, ai registri reali serve di riscontro, ed anche di aiuto per le ricerche, un libro ordinato secondo le persone; il quale ha i suoi riferimenti al libro fondiario ed agli altri.



Da noi questo registro pur non richiedendo eccessiva fatica, rappresenterà certamente un maggior lavoro per l'amministrazione ed una maggiore spesa. A questa tuttavia si potrà sopperire, anche esonerando, come accennò ieri l'onorevole ministro del tesoro, le minime fortune da ogni specie di tassa di bollo, con le tenui tasse che i più abbienti pagheranno in corrispettivo del nuovo servizio reso alla certezza del loro dominio. E quando per dieci anni abbia potuto agire il sistema della trascrizione e il registro di riscontro, dato che si dovesse mutare sistema, e che, come taluno ritiene, potesse la coscienza giuridica e la vita economica italiana richiedere il passaggio al sistema dei libri fondiari, noi ci troveremmo, rispetto alla prima iscrizione, una gran parte di lavoro fatto. Tutte le enormi difficoltà che si connettono alla prima iscrizione nei libri fondiari sarebbero di gran lunga diminuite, come di gran lunga diminuiti sarebbero i litigi ai quali questa prima iscrizione può dar luogo. Eseguita quindi la riforma della pubblicità degli acquisti e dei trapassi della proprietà immobiliare nel senso indicato, di essa possono rimanere paghi tanto coloro (e credo siano i più) i quali tengono alla tradizione giuridica italiana, quanto coloro i quali per l'avvenire desiderano il passaggio al libro fondiario, che, come il professore Filomusi spesso ricordava nella Commissione, anche in Germania precedette i catasti geometrici particellari.

Non bisogna tacere però che in questa Camera si è affermata, specialmente con la parola degli onorevoli Sesia e De Nava, una terza tendenza, la quale nella Commissione reale non ebbe nessun rappresentante. Questa terza tendenza, misonoista più che conservatrice, è simile a quella che in Francia, si opponeva alla pubblicità, considerandola come un'inutile molestia, e come un importuno intervento nei segreti delle famiglie. Questa tendenza avrà, io spero, in Italia la sorte che le toccò in Francia e non credo che di vederla battuta, si dorrà lo stesso onorevole De Nava.

DE NAVA. Non l'ho mai sostenuta. Mi opponeva alle pubblicità inutili.

CODACCI-PISANELLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. E quali, secondo lei, tra le proposte sono le inutili?

DE NAVA. Quelle che non provano.

CODACCI-PISANELLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Quella rappresentata dalla trascrizione dei trasferimenti *mortis causa*, e degli altri atti indicati nel progetto

non è inutile, in quanto viene a chiudere il cerchio della trascrizione sui punti nei quali la scienza ha deplorato che rimanesse interrotto.

Io sentii l'altro giorno che mentre ella si opponeva a questa riforma dell'istituto della trascrizione, che tende a renderla più efficace ai fini della pubblicità, con uguale, anzi con maggior vigore, si opponeva alla proposta di coloro che volevano addirittura il sistema dei libri fondiari.

Quindi mi pare che esclusa l'una ed esclusa l'altra via di riforme non le rimanesse altra tesi fuorchè quella di conservare lo *statu quo*. Ier l'altro ella enunciò nel modo più reciso le due negazioni da me indicate e per questo mi parve che ella rappresentasse con l'onorevole Sesia una terza tendenza favorevole alla conservazione di uno *statu quo*, che da tutti gli altri è ritenuto poco soddisfacente.

Io credo, del resto, che, l'onorevole Sesia e l'onorevole De Nava si preoccupavano soprattutto, della molestia e della spesa che avrebbe potuto derivare da questo perfezionamento della trascrizione a coloro i quali dovessero avere la cura di far prendere nota degli acquisti e dei trapassi avvenuti. Ma se si tien conto, che nel caso di un acquisto o di un trapasso a causa di morte l'opera dell'avvocato o del legale, a cui accennavano l'onorevole Sesia e l'onorevole De Nava, è resa necessaria dal bisogno di regolare tanti altri rapporti oltre questo della trascrizione; e se si pensa d'altra parte che colui, il quale presta l'opera propria alla povera gente per le altre formalità e per gli altri atti che occorrono in tali circostanze, la presterà anche in questo, si rileverà che il dispendio, in quanto possa costituire compenso di un maggior lavoro professionale, si ridurrà a ben poca cosa. In quanto alle tasse ritengo che dopo l'assicurazione del ministro del tesoro l'onorevole Sesia e l'onorevole De Nava si saranno convinti che la legge non ha alcun intento fiscale.

A questo proposito, devo anzi riferire che, in seno alla Commissione incaricata di preparare la redazione del disegno di legge, sorse la questione se potesse essere utile di esonerare, non soltanto dalle tasse ma addirittura dalla formalità della trascrizione, i possessi più piccoli. Ma la proposta fu respinta, perchè, mentre si simpatizzava completamente col proponente, in quanto chiedeva agevolazioni fiscali, si ritenne che la certezza del dominio, la prova sicura di esso



e la disponibilità che da questa prova può derivare interessasse tanto i piccoli quanto i grandi, e che sarebbe un'odiosa disuguaglianza trattare le piccole proprietà fondiari rurali od urbane, ma sempre immobiliari, ad una stregua diversa da quella adottata per le grandi. Quindi fu accolto questo criterio e si ebbe cura di diminuire di molto quelle che erano le tasse erariali relative a questi atti, secondo le tariffe seguenti. Non si era però giunti a quel punto di esonero completo fino ad un determinato valore, cui certamente, dopo le assicurazioni del ministro del tesoro, Commissione e Governo giungeranno d'accordo nella redazione del testo definitivo.

Che fiscalità e vessazioni non si volessero risulta anche dal fatto, chiarito ieri dall'onorevole Gianturco, che nessun'altra sanzione è stata data a quest'obbligo della trascrizione, oltre quella delle conseguenze civili che possono derivare dal non averla curata. Nessuna sanzione penale fu comminata a colui che assolutamente non volesse curare l'accertamento del proprio dominio. Sarà suo il danno!

DE NAVA. Gli volete mettere anche la forca?

CODACCI - PISANELLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, onorevole De Nava. Ciò non rientra nel programma ministeriale; ma nulla escludeva che, quando si fosse considerata la trascrizione come una funzione pubblica, si potesse applicare una sanzione pecuniaria a chi non l'avesse curata.

In quanto agli incomodi che potranno derivare ai cittadini dalle formalità richieste nel disegno di legge si potrà ancora modificare qualche proposta. L'obbligo di presentarsi al pretore per la dichiarazione, in caso di successione legittima potrà, per esempio, sostituirsi con quello di presentarsi al conciliatore e contentarsi di questo nel caso in cui non vi sia alcun provvedimento da adottare, mentre bisognerà presentarsi al pretore quando un provvedimento del magistrato sia indispensabile.

Un maggior fastidio si avrà sempre: ma senza pena, senza lavoro non si consegue alcun vantaggio. La libertà stessa costa fatica, come l'onorevole De Nava sa da maestro.

Ai medesimi criteri di libertà, al rispetto delle nostre tradizioni giuridiche e del diritto comune sono informate anche le disposizioni degli altri titoli del disegno di

legge. Nel titolo secondo ha potuto sembrare una deroga al diritto comune, e lo è sino a un certo punto, l'articolo 20 di cui già si occuparono l'onorevole Chimirri e l'onorevole Majorana Giuseppe.

Secondo questo articolo « allo scopo della trasformazione del debito ipotecario in fondiario il debitore ha diritto in qualunque tempo di surrogare l'istituto di credito fondiario al grado delle ipoteche che gravano i suoi fondi, fino a concorrenza del mutuo a lui concesso; ed i creditori, ai quali ne sia stato dato sei mesi prima avviso per iscritto, non potranno opporsi al pagamento, comunque anticipato, anche quando venisse pagata una parte del loro credito ».

È questa, se non erro, la sola deroga al diritto comune, che nel disegno di legge sia contenuta. Eppure non erano mancate proposte e richieste di deroghe su molti altri punti. Ma si tenne fermo da qualunque parte venissero le richieste. Si tenne fermo, di fronte alla richiesta di alcuni istituti in liquidazione i quali, per garantirsi, volevano che la maggiore garanzia ipotecaria necessaria nel caso di molte semestralità arretrate o di un'originaria valutazione errata si costituisse col dare alla nuova ipoteca iscritta a maggior garanzia dell'istituto un grado anteriore a quello delle ipoteche dei creditori già iscritti in secondo grado. Si trattava di saltare a piedi pari sul diritto dei terzi. Ciò fu recisamente negato, come con eguale energia fu negato l'esaudimento del desiderio, da altra parte manifestato, che si dovesse rendere obbligatoria la conversione per tutti i mutui esistenti, prescindendo da ogni condizione di capienza o di solvibilità.

Entrambe queste due richieste rappresentavano una violenza a diritti quesiti degni d'ogni rispetto e furono energicamente respinte. Del resto, ove se ne riconosca la necessità, potranno anche stabilirsi le condizioni per le quali la trasformazione e la proroga dei mutui debba esser concessa; ma prima fra queste condizioni dovrà sempre essere la solvibilità.

Si potrà, in tale guisa, eliminare il timore manifestato dall'onorevole Gianturco, che in questo campo della trasformazione e del prolungamento dei mutui possano nascere speranze o sospetti, anche infondati, di favori personali.

A mio avviso già è sufficiente garanzia contro siffatto rischio l'interesse ben inteso e ben tutelato degli istituti, cioè quella stessa

molla che ci garantisce, come l'onorevole Gianturco stesso rilevava, rispetto alla cura della trascrizione.

Gli istituti saranno naturalmente portati a concedere la trasformazione ai debitori solvibili ed a negarla a quelli che tali non siano. Sarà in ogni caso, però, anche dall'onorevole Gianturco respinta la pretesa di rendere obbligatoria la conversione in confronto di coloro che potessero essere considerati come decotti. Questa legge non può e non vuol essere un giubileo dei debitori insolvibili. Essa non ha e non deve avere nulla di comune con quelle leggi eccessivamente favorevoli ai debitori che Rodolfo Ihering diceva essere indizio di grande decadenza nella civiltà dei popoli.

GIANTURCO. I solvibili non hanno bisogno di questa vostra legge.

CODACCI-PISANELLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma della solvibilità che qui occorre l'Istituto creditore dovrà pur essere il giudice.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Eppure tutti i grandi paesi hanno favorito i debitori.

GIANTURCO. Al tempo del diritto romano non c'era il credito fondiario. (*Commenti*).

CODACCI-PISANELLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Torno alla disposizione dell'articolo 20, la quale, autorizzando la restituzione anticipata anche di parte del debito, deroga al diritto comune. Essa è evidentemente una misura contro l'usura.

Quando ci si trova di fronte a mutui che, pur avendo una garanzia ipotecaria, sono stipulati ad un saggio d'interesse del 10 o del 12 per cento, nessuno vorrà intenerirsi per la sorte di un creditore al quale forzatamente si restituisca anche soltanto una parte del suo capitale. Tuttavia non è da escludersi ciò che l'onorevole Chimirri in proposito considerava e che cioè una disposizione siffatta possa costituire un pericolo per quella che rimarrà sempre la fonte più abbondante del credito, cioè per il credito privato. Nè si può prescindere da quanto osservava l'onorevole Giuseppe Maiorana, e che cioè l'usura così colpita possa camuffarsi sotto la forma di un aumento di capitale e di una dissimulazione d'interessi. Volendo premunirsi contro questi rischi e contro qualche altra possibile critica, nulla esclude che l'articolo possa essere ripreso in esame e mantenendone ferma la parte sostanziale vi si potrà aggiungere qualche limite come quello accennato dall'onorevole Gianturco e

da me sostenuto indarno nella Commissione, che cioè l'anticipata restituzione debba rappresentare una data frazione, per esempio la metà, del capitale dovuto. Un limite ulteriore, che migliorerebbe ancor più la disposizione, mettendola meglio in armonia col diritto comune e anche con le sue finalità, potrebbe essere quello di proporzionare la facoltà della restituzione anticipata al saggio dell'interesse del mutuo. Più l'interesse sorpassa quello legale e più dovrebbero essere larghe le agevolazioni concesse al debitore per liberarsi dal mutuo.

E quando si ritenga che anche con queste ulteriori specificazioni l'articolo 20 possa troppo facilmente venire eluso, esso potrà rimanere come disposizione transitoria nel senso che indicava l'onorevole Chimirri.

Sul titolo terzo relativo alle agevolazioni pei mutui fondiari si può dire che non sieno state quasi mosse obiezioni in quest'Aula. Qualcheduna però ne è venuta dal di fuori e forse c'è un punto comune a questo disegno di legge d'indole generale e agli altri due concernenti gli Istituti di credito fondiario in liquidazione, che merita una rigorosa disamina. Accenno all'obbligo, nel caso di anticipata restituzione, di versare all'Istituto di credito fondiario una parte dei diritti di commissione dovuti per tutta la durata del mutuo. La questione ha qualche nesso con quella della restituzione anticipata del mutuo ad alto saggio d'interesse. Come l'individuo, così anche l'Istituto cui vien restituito il capitale mutuato prima del termine stabilito subisce di solito un danno consistente, per lo meno, nell'incomodo di trovare un nuovo investimento fruttifero. Il danno per l'Istituto può essere anzi maggiore, date le spese generali d'amministrazione, la prevista ammortizzazione ecc. Giustificata appare quindi una indennità, per l'anticipata restituzione.

Ed un'indennità in tenue misura è stata stabilita nel disegno di legge limitandola ad una rata annuale dei diritti di commissione. Questa indennità, invece, si è portata ad una misura molto più larga, quando si trattava degli Istituti di credito fondiario in liquidazione. Si è considerato che il giungere alla mobilitazione prescritta dalla legge nell'epoca dalla legge stessa indicata, e ad una liquidazione completa di tutti quanti gli immobili pervenuti agli Istituti, non rappresentasse soltanto un interesse degli Istituti medesimi, ma fosse in qualche modo, anche un interesse nazionale. Per questa

considerazione, e per quella che non lieve pregiudizio deriverebbe agli Istituti di credito fondiario in liquidazione dall'uscita dei mutui migliori, fu consentito, su questo punto, un più largo compenso. Le dimensioni però alle quali si è giunti hanno provocato vivaci critiche e un nuovo esame in proposito non sarà certamente inutile.

Non so spiegarmi come sia accaduto che in una discussione così ampia, e così penetrante, come è stata quella di questo disegno di legge, niuno si sia soffermato sul titolo quarto concernente il riscatto dei canoni e di altri oneri reali. Fra tutti gli oratori che hanno parlato, soltanto l'onorevole Gianturco vi accennò brevemente e benevolmente. Eppure questo titolo, che fu introdotto nel disegno di legge, sopra tutto, per premura dell'onorevole ministro Majorana, il quale questo argomento aveva fatto oggetto, in altri tempi, di una sua felice interpellanza, avrebbe meritato maggiore attenzione. Il titolo IV meritava più ampia disamina, sia per le disposizioni d'indole giuridica informate anche esse ad un grande rispetto della libertà e dei diritti quesiti, sia per la base economica sulla quale dovrebbero svolgersi quelle conversioni e quelle redenzioni che noi speriamo si possano ottenere dal punto di vista economico.

Dal punto di vista giuridico va rilevata la differenza che si nota fra le odierne proposte relative alle affrancazioni e quelle dello stesso genere, contenute nelle precedenti proposte e specialmente nel disegno di legge che fu esaminato dal Senato. Nelle proposte anteriori si autorizzava la cessione, per parte del domino diretto, del canone che gli fosse dovuto, senza il consenso dell'enfiteuta. A quest'ultimo, per renderlo proprietario mediante il pagamento delle rate annuali sino alla completa ammortizzazione, s'imponeva, senza interrogarlo neanche, la procedura della mano regia. Nell'odierno disegno di legge, invece, si è seguita ben altra via, soprattutto per l'intervento autorevole e benefico del professore Simoncelli, che degli studi sulla enfiteusi ha fatto uno degli oggetti principali della sua esemplare attività scientifica. Nella letteratura sull'argomento egli ha già lasciato perenne impronta del suo ingegno.

GIANTURCO. Molto ingegno.

CODACCI-PISANELLI. Sì, molto ingegno e animo nobilissimo, che si sono anche in questa occasione affermati, sostenendo e ottenendo il rispetto dei diritti quesiti fino al punto che queste cessioni e conversioni

non saranno possibili, se non vi sia il consenso tanto del domino diretto quanto dell'utilista. Il che mi pare costituisca un'altra prova di quel rispetto della libertà e del diritto comune, che in tutto questo disegno di legge si afferma non solo verso gli strati superiori della società, ma anche verso quelli più umili.

È probabile che nell'ulteriore lavoro da compiersi dalla Commissione col concorso del Governo questo titolo dia luogo a maggior esame di quello che nella discussione non abbia avuto. E ripeto che anche al lato economico bisognerà badare, per vedere se le misure proposte sieno sufficienti a conseguire l'intento.

Assai più vivace è stata la discussione, anche dal punto di vista giuridico, rispetto al titolo quinto, che riguarda la costituzione dell'Istituto federativo, il quale dovrà provvedere alla conversione del debito ipotecario in debito fondiario ed all'esercizio del Credito fondiario nel Mezzogiorno d'Italia.

In questa parte del disegno di legge l'onorevole Ferraris Maggiorino non ha voluto riconoscere completamente l'opera sua. Eppure le linee fondamentali dell'Istituto, salvo le semplificazioni negli accessori, sono proprio quelle che egli propose e portò nella Commissione reale. Si è creduto, per il momento almeno, di poter lasciare da parte le ramificazioni locali, perchè abbiamo tenuto conto della resistenza che nell'indole nazionale italiana avrebbero incontrato le corrispondenti istituzioni germaniche, che dall'onorevole Ferraris e da altri si vorrebbero imitare.

Pur troppo, se fu possibile in Prussia col prestigio della monarchia e di un monarca come Federico II di riunire in associazioni forzose tutti i debitori fondiari che si trovassero in una determinata circoscrizione dello Stato, un'organizzazione simile non sembra sperabile in Italia.

Chi vive a contatto continuo coi nostri proprietari sa quanto in essi sia forte il ritegno a far sapere che sulle loro terre gravano dei debiti. Da ciò è facile immaginare quali e quanti ostacoli si sarebbero opposti alla costituzione di questi organi locali. Nulla del resto vieta che tali organi possano costituirsi come libere associazioni. Come d'altra parte potrà essere accolta l'opportuna proposta fatta dall'onorevole Ferraris di affidare, con norme e tariffe apposite, agli uffici postali le trasmissioni di denaro necessarie per molti dei servizi connessi a questa legge.

Sull'ultimo titolo relativo agli Istituti per agevolare la formazione di piccole proprietà non spetta certamente a me di rispondere, per quanto riguarda il lato economico e la loro funzione sociale. Ma ad alcune obiezioni di ordine giuridico, mosse ieri dall'onorevole Marghieri, cercherò di dare brevissima replica.

L'onorevole Marghieri con brillante artificio, trovandosi di fronte ad una proposta la quale per agevolare la funzione e l'espansione economica di questi Istituti aveva ad essi concesso la facoltà di emettere obbligazioni al di là del limite fissato dal codice di commercio, e dall'altra, di fronte alle misure con le quali per impedire l'abuso di questa maggiore facoltà si era creduto opportuno di rafforzare il sindacato governativo scisse quest'insieme in due distinti momenti. Egli infatti ci rimproverò di tornare all'antico regime di vigilanza delle società di commercio, per poi dirci che a questi Istituti noi inconsideratamente concediamo una tanto larga facoltà di emettere obbligazioni.

Ora è evidente che dal punto di vista giuridico non si è inteso menomamente di mutare il sistema del codice di commercio e di tornare all'antica vigilanza ed ingerenza della autorità governativa sullo stato delle società di commercio. Si è, invece, soltanto per il caso eccezionale d'Istituti ammessi a fare un più largo uso del credito, nella forma di emissione di obbligazioni, ritenuto opportuno che più salde fossero le garanzie, più vigili i controlli, più penetrante l'ingerenza e la sorveglianza da parte dell'autorità governativa, specialmente da parte del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Fin dove questi Istituti rispondono a bisogni reali della società moderna, diranno il ministro di agricoltura e commercio e quello del tesoro. Io dirò solamente che, per quanto questa parte del disegno di legge sia stata redatta più frettolosamente del resto, tanto che in qualche punto forse non è apparso chiaro il fine che si voleva conseguire, vedrei con rammarico la soppressione, già da taluno proposta, di questo ultimo titolo. Nel formularlo ci sorrisse la speranza che in forme simili si potessero trovare i mezzi adeguati per ravvivare in più punti la nostra vita agricola. Rispetto all'avvenire della nostra agricoltura io non saprei davvero associarmi al pessimismo dell'onorevole Sesia, nè a quello di cui dettero qualche saggio anche gli onorevoli Venditti e Marghieri. Anche volendo

limitare le osservazioni al Mezzogiorno d'Italia, niuno può dire che si sia già dovunque portata l'agricoltura a quel grado di svolgimento industriale, cui può essere condotta con un più largo impiego di capitali, con una direzione più sagace, più assidua e più vigilante.

Anche col solo più stretto rannodamento commerciale delle campagne ai maggiori centri di consumo, si possono preparare grandi cose. I benefici del sole del Mezzogiorno non potranno dirsi adeguatamente sfruttati finchè sia scarsa com'è tuttora la cultura delle primizie d'ogni specie. I nuovi Istituti potrebbero, io credo, facilitare l'aggiunta di nuove culture a quelle troppo esclusivamente dominanti in parecchie delle regioni meridionali. Queste spesso debbono lo stato di disagio nel quale si trovano all'essersi affidate ad una o due esclusive risorse, senza poter far capo a nessun'altra. La sorte delle Puglie, per esempio, è questa, che se il raccolto oleario v'è, la Puglia è uno dei paesi più tranquilli dell'Italia; quando il raccolto oleario manca o va a male, essa diventa subito uno dei più irrequieti. Se si potesse rimediare a questa unilateralità dell'agricoltura in molti luoghi del Mezzogiorno, introducendovi altre colture veramente adatte al suolo ed al clima, l'esaurita economia si ravviverebbe in pochi anni.

Questo io credo si dovrebbe, fra l'altro, ottenere dagli Istituti accennati nel titolo sesto del disegno di legge. La loro azione dovrebbe essere preparata e secondata da quello studio concreto delle condizioni di ciascuna località, che finora forse non fu mai fatto rispetto al Mezzogiorno. E riaffermo così un'idea che più volte ebbi l'onore di enunciare dal mio banco di deputato.

La questione meridionale, in quanto è questione economica, non sarà mai definitivamente risolta, se oltre la sintesi frettolosa ed anticipata, che molti hanno creduto di poterne dare, non si faccia anche e prima l'analisi, con uno studio paziente, di quello che sono le condizioni delle diverse località. Per questa via si potrebbe raggiungere il fine, al quale accennavo, di aggiungere nuove risorse ad una economia, la quale necessariamente langue quando è fondata tutta sopra un prodotto, o sopra due prodotti, che facilmente possono venir meno. Io ritenevo e ritengo che Istituti, i quali potessero andare qua e là ad avviare o a ravvivare con mezzi adeguati e anche con speciali facilitazioni, la industria agraria, avrebbero portato un nuovo soffio di vita nel Mezzogiorno. Rite-

nevo eritengo che, come qui in questa discussione ha aleggiato per opera degli eloquenti oratori del Mezzogiorno, che hanno parlato, uno spirito di vita rinnovata e sana, così anche nel campo economico, per opera di coloro, ai quali dobbiamo l'onore di sedere in questa Aula, si va affermando una più energica, più sana e più intelligente attività economica. Si può quindi ritenere che al capitale di altri luoghi d'Italia, disposto a muoversi e unirsi per questo risveglio dell'agricoltura, anche questa vita meridionale sanamente rinnovata potrà offrire ogni sicurezza. È ormai svanito il rischio di veder ripetersi quegli inconvenienti, i quali, anche in epoca remota, furono molto limitati, e che a torto vengono ricordati da qualcuno come indice della moralità e della attività economica del Mezzogiorno d'Italia. (*Vive approvazioni. — Molti deputati si congratulano con l'oratore.*)

PRESIDENTE. Non essendo ancora chiusa la discussione generale do facoltà di parlare all'onorevole De Gennaro Emilio.

DE GENNARO EMILIO. Onorevoli signori! Nuovo alla Camera non avrei osato di prendere la parola in una discussione tanto importante, se non mi fosse parso doveroso di dire appunto la parola mia in una questione, che interessa tanto da vicino e così vivamente il Mezzogiorno d'Italia. Non vi sembri audacia la mia se prendo parte a questa discussione, a cui hanno partecipato tanti uomini eminenti e quanto vi è di più alto per senno e per patriottismo. Io davvero tacerei se non sentissi alto, imponente in me il dovere di esprimere come meridionale il mio compiacimento per questo disegno di legge, che per me rappresenta la prima riforma sociale veramente efficace ed utile per le contrade che ho l'onore di rappresentare e di mandare subito da quest'Aula il saluto ai lavoratori ed ai proprietari dei terreni delle mie contrade oppressi dai gravosi debiti ipotecari. Non vi chiedo venia adunque, onorevoli colleghi, della mia audacia, perchè io sento di compiere un dovere e di fronte al dovere la meschinità della persona scompare. Non il plauso del debutto o l'insuccesso può trattenermi dal far sentire a quanti sono qui premurosi colleghi che prendono interesse al Mezzogiorno d'Italia, dal far sentire che non vi può essere meridionale che non porti subito la sua approvazione a questa legge che del Mezzogiorno appunto risente i bisogni ed indica come per esso sia ormai giunta l'ora di una cura efficace ed energica, che non si perda più in parole, ma si traduca in fatti concreti a vantaggio della

risurrezione economica del Mezzogiorno stesso.

Ed io parlo, illustri colleghi, precisamente per esprimere alcuni dubbi che mi sono rimasti nell'animo pure attraverso la larga e dotta discussione che si è fatta di questa legge.

Quando al dibattito hanno preso parte gli onorevoli De Nava, Lacava e Maggiorino Ferraris, quando l'onorevole Gianturco ha magistralmente riassunta la portata di questa legge e tutto l'utile che da essa si può attendere, io assolutamente dovrei tacere, se non fosse, ripeto, che attraverso la discussione mi sono rimasti nell'animo dei dubbi che nell'interesse del Mezzogiorno io sento il dovere di esprimere, benchè ultimo pioniere di quella falange di forti che attendendo al bene della Patria sempre, considerano in questo caso specialmente il bene del Mezzogiorno.

Gli onorevoli ministri vedranno e considereranno la consistenza o meno di questi dubbi e se sia il caso di tenerne conto traducendoli in altrettante modifiche al disegno di legge, modifiche delle quali a parer mio esso veramente abbisogna, perchè appunto il progetto riesca grandioso e non attenuato d'importanza e di efficacia nella sua attuazione.

Io, onorevoli colleghi, non mi intratterrò sopra la questione della trascrizione o meno; francamente io divido l'opinione di quella illustrazione delle scienze giuridiche che risponde al nome di Codacci-Pisanelli, ma non posso dividere l'altra sua idea che noi ci possiamo qui abbandonare ad una riforma troppo vasta del nostro codice civile per quanto la si possa ritenere utile: *Est modus in rebus.*

Ora quando la riforma non si restringe ad una data parte soltanto di un istituto giuridico del codice civile ma lo investe, direi quasi, tutto quanto, non vi parrebbe, o signori, che allora fosse proprio il caso di fare oggetto di una tale riforma un disegno di legge affatto speciale? Perchè qui non si tratta in verità di modificare soltanto l'istituto della trascrizione, ma di modificare addirittura quattro quinti del codice civile: l'istituto della trascrizione, l'istituto del trasferimento della proprietà, le successioni legittime, le successioni testate e tante e tante altre disposizioni del nostro codice civile non solo, ma anche del codice di procedura civile molte e molte disposizioni sono trasformate di punto in bianco. Ora io dico come si fa a mettere tutte

queste modifiche che riflettono non uno, non due, non tre, ma moltissimi istituti del codice civile e della procedura, a proposito di una legge economica, a proposito della trasformazione del credito ipotecario in credito fondiario? Come farà domani il mio illustre collega Gianturco, nel dare le lezioni all'università, a dire ai suo discepoli: Signori miei, l'istituto della trascrizione è questo e quest'altro? Lo prenderà dal codice civile o lo prenderà dalla nuova legge per la trasformazione del credito ipotecario in credito fondiario?

Comprendo che a questo ha già risposto l'onorevole Codacci-Pisanelli, dicendo che questa parte dei tre disegni di legge potrà benissimo formare un'appendice al codice civile; ma è bene che questo si dica non solo per la forma ma per la sostanza. Perchè se si deve fare una modifica a tutti quegli istituti del codice civile che sono contemplati in questa legge, allora è bene ampliarla, è bene fare qualche altra cosa che pure giovi al completamento di questi istituti che indirettamente si modificano. Per esempio, a proposito della trascrizione, è detto che bisogna trascrivere anche alcuni atti i quali prima non andavano trascritti, ed allora bisognerà che questo si dica espressamente nel codice civile. Non è il caso di dirlo qui.

Dunque a parer mio non è questione di forma soltanto, ma è questione di sostanza il vedere se debba precedere la discussione del primo progetto in ordine a tutte queste modifiche del codice, o se debbano queste modifiche, con una legge direi a parte, discutersi prima e proporsi col titolo di modifiche al codice civile ed alla procedura civile, o se debba invece formarsi una specie di *pout-pourri*, una specie di progetto generale che comprenda, col pretesto della trasformazione del credito ipotecario in credito fondiario, modificazioni sostanziali al codice civile.

Io vorrei prescindere da tutte queste questioni e dall'entrare nell'esame speciale di tutto ciò che ha formato il contenuto più bello ed ammirato dei discorsi pronunziati dagli oratori che hanno preso la parola in questa discussione e che hanno fatto assistere a lezioni di diritto ammirevoli, che mi hanno fatto rivivere negli anni giovanili, quando con ansia io ascoltavo le lezioni di coloro che anche oggi sono venuti a ripetere lo sviluppo dei trattati giuridici che essi soli sanno esporre con quella maestria che è loro propria. Io non voglio vedere se il progetto ha fatto bene ad accettare una

via media tra il sistema della trascrizione seguito dal nostro codice ed il sistema del codice germanico. Non mi importa di sapere se a proposito degli esperimenti fatti nell'Alsazia e Lorena, si sia creduto necessario di andare piano e di non dovere correre di galoppo verso il sistema tavolare. Non m'importa di sapere tutto questo. Io voglio dire alla Camera alcuni rilievi di fatto dai quali apparirà, se non mi inganno, che tutto il progetto, ottimo in sè, che ha contenuto splendido, che ha linee grandiose, non potrà condurre realmente al risorgimento economico delle nostre contrade: perchè esso ha bisogno di uno studio serio, accurato, non solo nei dettagli e negli articoli, ma nelle grandi linee stesse ed ha bisogno di modifiche serie. E brevemente, così come può far sempre chi sente il rispetto dovuto alla Camera e sente la responsabilità di prendere la parola dove sono uomini così eminenti, brevemente dunque e con la celerità del telegrafo accennerò ad alcuni dati di fatto i quali mi sembra che formerebbero irrimediabili errori, se dovessero restare così come sono e che mi pare debbano formare oggetto di studio da parte dei ministri per completare il progetto di legge.

L'articolo 1° dice che « i contratti di divisione devono essere fatti per atto pubblico o per scrittura privata a pena di nullità » e nell'ultimo capoverso dello stesso articolo si legge: « Tali atti fino che non siano trascritti non hanno alcun effetto rispetto ai terzi ».

I creditori che hanno ipoteca, prima che sia trascritta la divisione cosa faranno? È certo che la legge non è retroattiva, quindi i dritti restano.

Ma restano o non restano? (*Si ride*). Se restano si troverà intoppo alla esecuzione dei contratti che si vogliono agevolare; se non restano, è bene che si chiarisca. È tanto più necessario, perchè nell'art. 15 dello stesso disegno di legge è espressamente detto che: « quando l'occupatore abbia ottenuta la conciliazione, i creditori di lui posteriori alla conciliazione stessa non potranno impugnare la validità delle trascrizioni ed iscrizioni prese prima della conciliazione sulle terre occupate ». Dunque qui è stato detto. E perchè non si dice nell'articolo 1°? Le divisioni prima si potevano fare anche senza scritto: il creditore poteva benissimo inscrivere il suo credito contro uno degli eredi, ipotecandolo sopra tutti i beni e per quella parte che sarebbe spettata al debitore nella

divisione. Qui restano o non restano questi poteri? Tutto questo non è detto.

Articolo secondo. In esso all'ultimo capoverso si legge: « Sino a quando non sia eseguita la trascrizione degli atti indicati al n. 1° il chiamato all'eredità non potrà intentare azioni ereditarie, nè di rivendica di immobili, nè di diritti reali di godimento; nè potrà essere trascritta alienazione, costituzione di dote o divisione dei beni ereditari, nè iscritta ipoteca sui beni stessi ».

Qui non si tratta solamente di rendere facile la via all'Istituto federativo e agli Istituti che dovranno comperare le terre per rivenderle: non si tratta di agevolare a questi Istituti il compito che la nuova legge vuol dare ad essi; ma si tratta di riformare addirittura tutto un istituto; ed allora io domando: l'erede non potrà fare neanche gli atti di conservazione? O li potrà fare? Ed allora perchè non è detto espressamente? Nell'art. 7° è detto: che « chi ha eseguita la trascrizione del testamento o della dichiarazione, e si trova nel possesso reale dei beni ereditari, è considerato come erede apparente ». Dunque l'altro non è considerato come erede apparente. E allora che dovrà fare? Dovrà uscirsene fuori dalla casa prima della trascrizione? Quindi, secondo me, questa è una dizione che non risponde assolutamente ai bisogni di un istituto giuridico. Nè si dica che questi atti non siano esclusi dalla legge per quelle altre disposizioni che appresso si leggono, perchè è detto esplicitamente quali conseguenze abbia il non adempiere nel dato termine alle trascrizioni necessarie. Onde parmi che averlo qui trascurato debba portare conseguenze le quali è bene che siano rimosse con una dicitura più chiara, aggiungendo anche in questo articolo quelle tali riserve che sono state poste in altri articoli.

Art. 5. « Se la successione è legittima, il chiamato dopo che avrà eseguita la denuncia di successione, si presenterà alla cancelleria della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione e dichiarerà il titolo della sua vocazione, il grado di sua parentela col defunto e quali siano gli altri successori ».

Ma se non lo fa, possono farlo i creditori? Non possono farlo? Ma allora il debitore, il quale vede che la sua proprietà non ha il valore sufficiente a pagare i debiti, non si cura di eseguire questa formalità ed i creditori restano a bocca asciutta? Bisogna dunque

dire chiaramente che si da facoltà ai creditori di fare queste operazioni.

In altri articoli è detto che deve eseguirsi la trascrizione del testamento, la petizione di eredità, l'rinuncia, le domande di nullità ecc. e tutto ciò deve essere fatto dall'erede. Ma a me sembra che debba essere chiarito che è data facoltà anche al creditore, all'avente diritto, a chi ha interesse, di eseguire queste formalità e deve dirsi esplicitamente perchè non sorga il dubbio che non possano eseguirsi. Così pure grave a me sembra il fatto d'essersi attribuito al pretore la facoltà col detto articolo di provvedere alla tutela degli interessati per qualunque valore anche oltre la sua ordinaria competenza.

PRESIDENTE. Onorevole Di Gennaro, veda di parlare con uno stile un po' telegrafico, altrimenti diventa ferroviario. (*ilarità*).

DE GENNARO EMILIO. Ella mi invita a nozze. Procurava già di essere breve per non stancare la Camera preoccupata da altri pensieri impellenti e proprio ferroviari... (*No! no! Parli! parli!*) ma dopo l'invito del presidente sarò anche più breve.

Dirò dunque ai signori della Camera che queste questioni che possono sembrare di lieve momento, so no invece di suprema importanza, e sorvolando sopra le disposizioni dell'articolo 14, il quale parla di canoni e di altri oneri reali, domanderò soltanto se in quest'articolo è compreso l'usufrutto, l'uso e l'abitazione. Non sono compresi? Ebbene non io, ma i sommi maestri del diritto insegnano che l'usufrutto, l'uso e l'abitazione debbono sottostare a certe norme, a certe definizioni che ad alcuni piacciono ad altri no. Dunque anche qui bisognerebbe chiarire questo punto che può dar luogo a dubbi. E passo oltre.

Si devono trascrivere, come dice lo stesso articolo 14, i ruoli esecutivi che accertano, in favore di enti morali, diritti a canoni o ad altri oneri reali. Ora questi sono titoli di dominio o no? Lascio ai maestri del diritto la soluzione, e vado avanti.

Ma lasciando stare tutto questo che potrebbe parere una disamina particolareggiata degli articoli non desiderando che si applichi a me *non parvenu*, ma ultimo venuto tra voi il detto « *sero venientibus ossa* ». (*No! no!*) non voglio più lungamente tenervi incomodati in quest'ora strana, ma chiedendovi ancora un po' di benevolenza vi noterò un altro inconveniente gravissimo. Abbiamo visto che vi sono delle grandi lacune nel progetto e gli oratori che mi hanno



preceduto hanno messo innanzi l'importanza dell'articolo 20; e lo stesso onorevole sottosegretario di Stato lo ha letto. Egli però si è fermato ad un certo punto, ma io vado oltre e dico: voi forzate i creditori privati a riprendere il loro denaro prima del tempo, e questo è già troppo, Creditori che hanno fatto le loro operazioni, che hanno dato le loro risorse ad un debitore, garantendosi con una ipoteca sui beni di lui, domani saranno obbligati a riprendersi il denaro, in grazia di questa modificazione che vuol ridurre l'interesse. E sta bene, siamo severi contro gli usurai e dovunque si mostra l'usura, anche senza attendere la nuova legge, che la reprimi. Ma giacchè si fa questo, siamo almeno giusti e restituiamo tutto il denaro, non obblighiamo un creditore, che ha prestato 50 mila lire, a riprenderne 40 mila e 10 mila no, perchè questo sarebbe grave; ci pensino i ministri.

Ma non basta: noi non avremo fatto la resurrezione morale di questo creditore, perchè lo avremo domani più agguerrito, più feroce, con la ferocia di chi vede scapparsi la preda dalle mani. Quando la prima iscrizione sarà data al nuovo istituto e resterà il creditore usurario in seconda o terza linea, perchè non è escluso che sieno parecchi, allora io mi domando: costui che cosa farà? Cercherà di cogliere il debitore alla sprovvista e al primo minuto di tempo che passa per gli obblighi assunti, si ribellerà, si avvarrà dei suoi diritti, e provocherà l'espropriazione. Onde bisogna pensare che l'antico creditore, il quale, per la nuova legge è postergato, diventerà un creditore tanto più anelante alla rovina del debitore, per quanto, non dico ha perduto la sua garanzia, ma per quanto ha visto sfuggirsi la sua preda, la sua vittima, e contro cui nessun rimedio di legge vi sarà. Pensi anche a questo l'onorevole ministro, e guardi se non sia il caso di trovar modo che almeno per i crediti di non grande importanza si preferisca di estinguerli completamente. Nel progetto è detto che il nuovo mutuo non potrà superare la metà del valore del fondo; ma se un margine meschino vi è per l'estinzione totale dell'antico credito del creditore usuraio iscritto, perchè non estinguerlo tutto, non pagare interamente questo creditore e fare la resurrezione del povero debitore?

Questo vedano i signori della Camera, questo veda il ministro per fare dei ritocchi a questo disegno di legge e proporlo, così migliorato, alla seconda lettura.

Ora si dice: Si farà un istituto federativo.

Forse questa parola federativo ha dato luogo a pensare a certe differenze fra nord e sud. Ma noi siamo tutti anelanti all'unità, che è costata tanti sacrifici e tanto sangue, e siamo tutti decisi a voler che non sia per nulla scossa questa santa unità. E ieri sua eccellenza il sottosegretario di Stato...

Voci. (Oooh!)

Una voce. Era il ministro! Non ci sono eccellenze!

DE GENNARO EMILIO. Sarà stato il ministro, non si userà chiamarlo eccellenza, ma non è un peccato. Ieri, quando il ministro dei lavori pubblici ci ha fatto sapere che aveva inviato un saluto in occasione della caduta dell'ultimo diaframma nella galleria del Sempione, alle reiterate comunicazioni fra i due paesi vicini, io ho pensato che al lavoro del Sempione si concorreva non dal Nord soltanto, ma pure dai nostri del Sud; ho pensato che tutti avevano dato il concorso il loro braccio e le loro intelligenze, coll'anima e col danaro, perchè quell'opera si compisse; (Bene!) ed ho pensato dunque che fosse necessario far sì che tutti avessero vantaggio da questa legge, e mi sono chiesto: questi dieci milioni che debbono formare il nucleo della resurrezione economica del paese come verranno distribuiti? (ilarità).

Non li vuole solo il Sud come non li vuole solo il Nord, ma bisogna stabilire a chi toccheranno mentre il debito ipotecario ascende a parecchi miliardi. Tiriamoli almeno a sorte, i fortunati tra i tanti debitori, che dovranno godere di questi primi dieci milioni! (ilarità).

Così quella sirena incantatrice (Si ride) che ho inteso nominare, diventerà una Ninfa Egeria che non riuscirà a dissetare le esauste fauci dei poveri debitori.

Ci pensi il Governo, pensi al modo di superare questo inconveniente dell'insufficienza dei dieci milioni. E tenga qualche conto delle osservazioni fatte dal più umile fra i rappresentanti del paese. E passo oltre.

Mi riservo di svolgere a tempo più propizio gli altri dubbii.

I Romani, pur nella ebbrezza delle vittorie intesero il bisogno delle leggi agrarie; noi, dopo tanti secoli, dobbiamo subito e bene proteggere i campi.

Io ho accennato ad alcune imperfezioni del disegno di legge. Nulla nasce perfetto a questo mondo; quindi questo disegno di legge ha bisogno della collaborazione di tutti noi per essere perfezionato. Ognuno di noi deve portare il contributo della sua intelligenza e della sua forza; se così faremo potremo dire di non aver fatto accademie, ma di aver contribuito ad un'opera santa (Bravo! Bene!)



## Sull'ordine del giorno.

VENDITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENDITTI. Siccome la discussione su questi importanti disegni di legge volge al suo termine e potrebbe essere esaurita nella giornata di domani, propongo che essa sia rinviata a domani, domenica; e che quindi si tenga seduta a tale scopo. (*Commenti*).

MAJORANA ANGELO, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA ANGELO, *ministro delle finanze*. Il Governo accetta la proposta dell'onorevole Venditti, perchè realmente è urgente che di questi disegni di legge sia al più presto esaurita la prima lettura, in modo che possano gli Uffici esaminarli con sollecitudine per passare alla seconda lettura.

Il Governo quindi accetta la proposta dell'onorevole Venditti.

*Voci*. Sì, sì!

*Altre voci*. No, no!

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, si intenderà che domani la Camera...

*Voci*. No, no!

*Altre voci*. Sì, sì!

PRESIDENTE. Onorevoli deputati, vado ai loro posti.

Comunico alla Camera che è pervenuta alla Presidenza una domanda, con cui si chiede, a seconda dell'articolo 35 del regolamento, che si verifichi se la Camera sia, oppure no, in numero legale per deliberare. Essa è firmata da dieci deputati che sono gli onorevoli Bertesi, Montemartini, Giacomo Ferri, Bissolati, Aroldi, Cabrini, Chiesa, Rondani, Romussi, Costa, Turati e Antolisei.

Non oso neppure pregare questi onorevoli colleghi di non volere insistere; ma faccio soltanto osservare, come è mio dovere, che la proposta dell'onorevole Venditti è molto giusta. Ed è giusta in questo senso, che fino a poco tempo fa la Camera ha avuto scarsità di lavoro; ora invece il lavoro urge; abbiamo le relazioni di tre bilanci pronte, e quella del trattato di commercio fra l'Italia e la Germania presentata oggi. Noto poi che se questa discussione fosse interrotta, col lunedì destinato alle interpellanze (ciò che io deploro), si andrebbe a finire a martedì, con gravissimo ritardo.

Per cui, sebbene ciascuno comprenda come non sia certamente piacevole di non

avere libera nemmeno una giornata nella settimana, lodo l'onorevole Venditti per la sua proposta.

Ad ogni modo interrogherò la Camera.

Si faccia intanto la chiama per verificare se la Camera sia in numero.

Prego gli onorevoli deputati, di mano in mano che siano chiamati, di rispondere: Presente.

SANARELLI, *segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Si faccia la seconda chiama.

BERTESI. Chiedo di parlare per fare un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ma siamo in votazione!

MORANDO, *segretario*, fa la seconda chiama.

PRESIDENTE. Dichiaro che la Camera è in numero.

Metto a partito la proposta per la seduta di domani.

(È approvata).

L'onorevole Bertesi ha facoltà di parlare, per fare un richiamo al regolamento.

BERTESI. Voglio chiarire che la mia interruzione non intendeva mancanza di rispetto verso il presidente; e noto che sapevo che non si può prendere a parlare durante la votazione. Ho chiesto di parlare, dopo la prima chiama, perchè a me pareva che non si dovesse fare la seconda.

*Voci*. E perchè?

BERTESI. E ne dico il perchè. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Lascino dire, perchè ho già la risposta pronta. Io sono vecchio parlamentare, e l'onorevole Bertesi è venuto più tardi alla Camera.

BERTESI. Dico dunque perchè credevo che non si dovesse fare la seconda chiama.

All'articolo 31 del regolamento si distinguono le materie da mettere in votazione in due categorie: quelle per le quali non c'è bisogno di verificare il numero legale, e quelle che richiedono, su domanda di dieci deputati, la verifica del numero legale.

Ora per le materie per le quali il numero legale si presuppone, non c'è bisogno di verifica. Anzi il regolamento la vieta; ma per quelle per le quali essa si può chiedere, sorge ovvia, al mio parere (posso sbagliare), questa conseguenza logica: che cosa intende di stabilire il regolamento, quando dice: prima di passare in votazione voi potete verificare se c'è il numero legale? Esso intende stabilire la presenza di un determinato numero di deputati nell'Aula. (*Rumori prolungati*).

Quando si tratta di una votazione a scrutinio segreto, avete il tempo di lasciare aperte le urne e fare la seconda<sup>a</sup> chiama, perchè non c'è bisogno della presenza; ma quando fate la votazione per alzata e seduta, il regolamento dice che vi deve essere il numero legale: e voi dovete verificare il numero legale con una sola chiama. (*Rumori — Interruzioni*).

*Una voce.* Questo è un sofisma.

BERTESI. Io ho posto il quesito, a lei onorevole presidente scioglierlo.

PRESIDENTE. Dirò all'onorevole ed egregio collega Bertesi che mi pare ch'egli abbia voluto prendere una via tortuosa, invece della via maestra. Egli considera la constatazione del numero legale come un'istantanea, e non tien conto della realtà delle cose. Egli ha citato i casi in cui non occorre far la chiama, come è scritto nell'articolo 35. Quanto alle altre votazioni, ogni volta che viene chiesto di verificare il numero legale, da lunghi anni e per lunga consuetudine, la Camera ha sempre ammesso la seconda chiama. Dirò ancora che, prima che l'onorevole Bertesi venisse alla Camera, ci fu un periodo di tempo, ma molto limitato, in cui si fece una sola chiama per la verifica del numero legale; ma questo sistema cadde completamente in disuso e da molti anni non vi è stato mai il caso (ed io mi appello a tutti i deputati che contano una carriera parlamentare eguale alla mia, per attestarlo) che non si sia fatta, anche per constatazione del numero legale, la seconda chiama, come si è fatta oggi, seguendo la consuetudine e i modi stabiliti dal regolamento. (*Bravo! Bene!*)

L'incidente è esaurito.

### Interrogazioni ed interpellanza.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione e d'interpellanza pervenute alla Presidenza.

CIRMEI, segretario, legge:

« Il sottoscritto interroga il ministro dei lavori pubblici sulla necessità di coordinare l'orario delle ferrovie sicule con quello della rete Mediterranea, in maniera da permettere, ai viaggiatori delle linee Caltanis-

setta, Siracusa, Catania, Messina, di usufruire del secondo diretto Napoli-Villa San Giovanni, testè istituito.

« De Felice-Giuffrida ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro di grazia e giustizia per sapere se intenda presentare sollecitamente il promesso disegno di legge relativo alla istituzione di una cassa di previdenza per la pensione agli ufficiali giudiziari.

« Larizza, Camagna »

« I sottoscritti interrogano il ministro d'agricoltura, industria e commercio per sapere se non intende prendere dei provvedimenti per impedire che si vendano sotto il nome di seta i tessuti e manufatti nella cui composizione entri il nuovo prodotto a base di cellulosa.

« Scalini, Ottavi, Poggi, Baragiola, Carcano, Raineri, Arnaboldi, Cornaggia ».

« Il sottoscritto interpella il ministro di grazia e giustizia per sapere se non creda incompatibile con le vigenti disposizioni dell'ordinamento giudiziario l'applicazione degli aggiunti giudiziari agli uffici d'istruzione.

« Larizza ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno.

Prego l'onorevole ministro di grazia e giustizia di far noto alla Presidenza, entro 24 ore, se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

### Presentazione di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Matteucci ha presentato una proposta di legge di sua iniziativa, che sarà trasmessa agli Uffici perchè ne autorizzino la lettura.

L'onorevole Rampoldi ha presentato una proposta di modificazione al regolamento della Camera, che sarà trasmessa alla Commissione pel regolamento.

L'onorevole Lucchini ha presentato una proposta di legge, che sarà trasmessa agli Uffici, perchè ne autorizzino la lettura.

La seduta termina alle ore 18.45.

Ordine del giorno per la seduta di domani:

1. Interrogazioni.

*Seguito della prima lettura dei disegni di legge:*

2. Provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario, per il riscatto dei canoni ed altri oneri reali e per agevolare la formazione di piccole proprietà. (116) (*Urgenza*)

3. Provvedimenti a favore dei mutuatari dei Crediti fondiari (in liquidazione) della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia. (117) (*Urgenza*)

4. Provvedimenti a favore dei mutuatari del Credito fondiario del Banco di Napoli e sistemazione dei rapporti del Credito fon-

diario in liquidazione col Banco di Napoli. (118) (*Urgenza*)

*Discussione del disegno di legge:*

5. Sull'esercizio della professione d'ingegnere, di architetto e di perito agrimensore. (71)

---

PROF. EMILIO PIOVANELLI

*V. Direttore dell'Ufficio di Revisione.*

Licenziata per la stampa il 1° marzo 1905

---

